

**SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA**

Servizio del bilancio

EDIZIONE PROVVISORIA

Nota di lettura

n. 64

A.S. n. 2512: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".

LEGGE FINANZIARIA

Ottobre 2003

INDICE

Titolo II - Disposizioni in materia di entrata

Articolo 2 (Disposizioni fiscali per il settore agricolo) pag. 1

Articolo 3 (Altre misure)..... pag. 11

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo I - Spese delle amministrazioni pubbliche

Articolo 4 (Università e grandi enti pubblici di ricerca) pag. 20

Articolo 5 (Fondo missioni internazionali) pag. 21

Articolo 6 (Debiti pregressi)..... pag. 21

Articolo 7 (IVA trasporto e servizi non commerciali)..... pag. 22

Articolo 8 (Disposizioni in materia di affari esteri)..... pag. 24

Articolo 9 (Commissione antidoping)..... pag. 25

Capo II - Oneri di personale

Articolo 10 (Rinnovi contrattuali) pag. 26

Articolo 11 (Assunzioni di personale)..... pag. 29

Articolo 12 (Altre norme in materia di personale) pag. 40

Articolo 13 (Istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga). pag. 41

Articolo 14 (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica) pag. 42

Capo III - Interventi in materia previdenziale e sociale

Articolo 15 (Gestioni previdenziali).....	pag. 44
Articolo 16 (Istituzione del reddito di ultima istanza, contributo su pensioni con importo elevato).....	pag. 46
Articolo 17 (Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare).....	pag. 47
Articolo 18 (Vittime del terrorismo).....	pag. 50

Capo IV - Finanziamento degli investimenti

Articolo 19 (Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad <i>Internet</i> nonché altri interventi in materia di comunicazioni).....	pag. 52
Articolo 20 (Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie).....	pag. 54
Articolo 22 (Interventi in agricoltura).....	pag. 55
Articolo 23 (Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura).....	pag. 57
Articolo 24 (Programma nazionale degli interventi nel settore agricolo).....	pag. 58
Articolo 25 (Strumenti di promozione dei prodotti tipici agroalimentari).....	pag. 59
Articolo 26 (Interventi finanziari a supporto del settore agricolo e agroalimentare).....	pag. 59
Articolo 27 (Tutela penale della denominazione d'origine dei prodotti).....	pag. 60
Articolo 28 (Centrale operativa doganale e banca dati delle immagini).....	pag. 60
Articolo 29 (Banca dati doganale per la tutela della specificità dei prodotti).....	pag. 61
Articolo 30 (Sportello unico doganale).....	pag. 61
Articolo 31 (Comodato gratuito sedi all'estero).....	pag. 62
Articolo 32 (Fondo promozione straordinaria del <i>made in Italy</i>).....	pag. 62
Articolo 33 (Istituzione dell'Esposizione permanente del design italiano e del <i>made in Italy</i>).....	pag. 63

Articolo 34 (Comitato nazionale anticontraffazione)	pag. 63
Articolo 35 (Uffici di consulenza per la tutela del marchio).....	pag. 63
Articolo 36 (Definizione di merce che viola un diritto di proprietà intellettuale).....	pag. 64
Articolo 37 (Modifiche alla normativa a tutela della proprietà industriale).....	pag. 64
Articolo 38 (Sanzioni)	pag. 65
Articolo 39 (Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese)	pag. 65

Sezione III - Altri interventi

Articolo 40 (Disposizioni in materia di protezione civile)	pag. 65
Articolo 41 (Prestito fiduciario per studenti).....	pag. 67
Articolo 42 (Chiusura del contenzioso relativo alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia)	pag. 67
Articolo 43 (Fondo speciale incentivante per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese).....	pag. 68
Articolo 44 (Affidamento di servizi).....	pag. 69
Articolo 45 (Proroga dei termini per l'operatività della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)	pag. 70

Sezione IV - Aree sottoutilizzate

Articolo 47 (Fondo aree sottoutilizzate)	pag. 71
---	---------

Sezione V - Investimenti vari

Articolo 48 (Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche)	pag. 71
Articolo 49 (Disposizioni in materia di infrastrutture)	pag. 73
Articolo 50 (Limiti di impegno).....	pag. 74

Articolo 51 (Interventi nel settore dell'editoria)..... pag. 75

Articolo 52 (Contributi per impiantistica sportiva all'Istituto per il credito Sportivo)..... pag. 77

CAPO V - Disposizioni in materia di privatizzazioni

Articolo 53 (Disposizioni in materia di privatizzazioni)..... pag. 78

Titolo IV - Norme finali

Articolo 54 (Fondi speciali e tabelle)..... pag. 79

Titolo II - Disposizioni in materia di entrata

Articolo 2

(Disposizioni fiscali per il settore agricolo)

Comma 1- Differimento del termine per l'allineamento dell'aliquota IRAP

Si prevede il differimento del termine per l'allineamento dell'aliquota IRAP nel settore agricolo; in particolare tale aliquota continua ad essere fissata all'1,9% (in luogo del 3,75%) per l'anno 2003 ed è elevata al 3,75% (in luogo del 4,25%) per l'anno 2004¹.

Nella RT si stima una perdita di gettito, in termini di competenza, pari a 187 milioni di euro per il 2003 ed a 51 milioni di euro per il 2004. In termini di cassa, invece, si prevede una perdita pari a 346 milioni per il 2004 con un recupero di gettito pari a 65 milioni per il 2005 ed a 43 milioni per il 2006.

La RT non fornisce peraltro alcun dato relativo alla base imponibile IRAP sulla quale è stato calcolato l'effetto del suddetto riallineamento di aliquote. La considerazione dei dati di quantificazione a suo tempo forniti dal Governo su precedenti analoghi interventi normativi porterebbe ad ipotizzare la possibilità di una sottostima dell'onere.

Nella RT di accompagnamento alla "finanziaria" del 2003, infatti, il valore di un punto percentuale di aliquota ridotta per l'agricoltura veniva stimato in 147 milioni di euro. Facendo riferimento a questa stessa stima si dovrebbe quantificare per la norma in esame una perdita di gettito di competenza di 272 milioni di euro (147 milioni \times 1,85%). Appare pertanto opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati tali da giustificare una perdita

¹ Nel decreto legislativo n. 446 del 1997 si prevedeva l'applicazione di aliquote IRAP pari al 3,1% nel 2002, al 3,75% nel 2003 ed al 4,25 a partire dal 2004.

di gettito quale quella stimata in RT, che presuppone implicitamente una base imponibile ai fini IRAP inferiore a quella assunta lo scorso anno.

Comma 2 - Proroga del regime speciale IVA

Si prevede una proroga del regime speciale IVA per i contribuenti con un volume d'affari superiore a 20.658,28 euro (40 milioni delle vecchie lire).

In RT si stima una perdita di gettito per il 2004, sia in termini di cassa che in termini di competenza, pari a 242 milioni di euro.

Al riguardo, non risultano disponibili elementi utili per verificare la stima effettuata nella RT - la quale infatti non esplicita la metodologia di quantificazione utilizzata né i relativi dati -, il che rende necessari chiarimenti circa le modalità di determinazione della perdita di gettito. La quantificazione dell'onere dell'analoga proroga per l'anno in corso, contenuta nella RT della legge finanziaria 2003, risultava sensibilmente inferiore (77,47 mln di euro).

Si ricorda inoltre che l'ulteriore proroga del suddetto regime agevolativo nel settore agricolo potrebbe rendere concretamente difficile l'eliminazione di quei comportamenti elusivi che si ricollegano al regime speciale IVA e in relazione ai quali in passato si è sviluppato un ingente contenzioso tra Stato italiano ed Unione Europea in materia di atti configurabili come di concorrenza scorretta. La proroga in esame, inoltre, potrebbe produrre conseguenze finanziarie negative legate alle sanzioni afferenti ai procedimenti di infrazione nella materia in questione.

Comma 3 - Agevolazioni per l'accorpamento della proprietà contadina

Vengono prorogate per l'anno 2004 le agevolazioni previste per l'accorpamento della proprietà coltivatrice e consistenti nell'applicazione dell'

imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1%.

Nella RT si stima una perdita di gettito, sia in termini di competenza che di cassa, per il 2004 pari a 71 milioni di euro. Non risulta tuttavia esplicita l'annualità cui si fa riferimento per la determinazione dei valori imponibili utilizzati ai fini della stima, dal momento che ci si limita a definirla "ultima annualità disponibile": sul punto occorre un chiarimento.

Gli oneri connessi con la norma prorogata a suo tempo erano stati posti a carico dell'Istituto per il mercato agricolo alimentare (Ismea), il quale provvedeva mediante versamento all'entrata dello Stato. Tale previsione non è riproposta nel comma in esame. Appare, pertanto, opportuno chiarire la materia, soprattutto in merito all'eventuale coinvolgimento dell'ISMEA per l'onere 2004.

Comma 4 -Esenzione da accise per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra

Si dispone la proroga, per l'anno 2004, della esenzione dalle accise per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra.

Nella RT si prevede una perdita di gettito pari a 19 milioni di euro. Tale stima si fonda sui dati riportati nella RT di accompagnamento alla "finanziaria" del 2003; tali dati peraltro si riferivano a stime realizzate per l'anno 2000. Appare dunque opportuna una nuova valutazione che si basi su dati più aggiornati.

Si ripropongono, inoltre, le stesse considerazioni già effettuate riguardo al comma 3, in ordine alla previsione - contenuta nella norma originaria di cui si dispone la proroga - che l'Ismea realizzi un versamento all'entrata a copertura dell'onere.

Comma 5 - Agevolazioni alle imprese esercenti pesca nelle acque interne e lagunari

Si prorogano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge finanziaria 2001, in base al quale venivano concesse alle imprese esercenti attività di pesca nelle acque interne e lagunari, nei limiti del 70%, le seguenti agevolazioni:

- a) un credito di imposta dell'ammontare dell'IRPEF dovuta sulle retribuzioni dovute al personale a bordo;
- b) l'esclusione dalla tassazione per l'80% del reddito derivante dalle navi;
- c) l'esonero dal versamento dei oneri contributivi a carico del datore di lavoro.

Nella RT si procede ad una stima realizzata con riferimento ai dati contenuti in Unico 2002, per individuare il reddito positivo degli esercenti attività di pesca costiera o nelle acque interne e lagunari (49,3 milioni di euro, di cui 1,3 milioni da parte di società di capitali), e con riferimento ai dati forniti dagli istituti previdenziali, per individuare il monte retributivo complessivo dei lavoratori nel settore interessato (118,4 milioni di euro). Si stima poi una perdita di gettito relativa all'anno 2004 che, in termini di competenza, è pari a 49,4 milioni di euro di cui:

- 10,4 quale minor gettito derivante dalla concessione del credito d'imposta di cui al punto sub a);
- 29,8 quale minor gettito derivante dall'esonero contributivo;
- 9,2 quale minor gettito conseguente all'esclusione di cui al punto sub b).

In termini di cassa si prevede una perdita di gettito pari a 38,6 milioni di euro per il 2004 e 17,7 milioni di euro per il 2005; si prevede un recupero pari a 6,9 milioni di euro per il 2006.

Non viene chiarito, tuttavia, con riferimento a quali dati si ripartisce il monte salari (118,4 milioni di euro) tra gli esercenti la pesca costiera (110 milioni, che scontano un'aliquota contributiva al 37,08%) e le cooperative di piccola pesca (8,4 milioni, che scontano un'aliquota contributiva al 21,06%).

Inoltre, con riferimento alle stime proposte dal Governo riguardo al punto *sub* b), si sottolinea che l'utilizzo, ai fini della stima, di un'aliquota IRPEG stabilita al 33% e non al 34% tiene conto di una modifica normativa non ancora entrata in vigore (decreto legislativo di modifica della tassazione del reddito d'impresa, che contiene appunto l'abbattimento dell'aliquota IRES (ex- IRPEG)).

Più incisivo risulta l'analogo rilievo da effettuare con riferimento all'aliquota marginale media IRPEF, che viene fissata nella RT al 23%, aliquota che sconta la piena attuazione degli obiettivi della legge-delega in materia fiscale.

Nella RT si dichiara che il reddito d'impresa prodotto dalle società di capitali ed enti commerciali esercenti attività di pesca costiera o nelle acque interne e lagunari è pari ad 1,3 milioni di euro. Tale valore, tuttavia, non risulta in linea con i dati di Unico 2000 riferiti all'anno 1999; secondo tali dati si prevedeva un reddito prodotto dalle società commerciali pari a 6,73 milioni di euro (13.035 milioni di lire). La perdita di gettito 2004 di competenza IRPEG di cui alla RT potrebbe risultare, applicando tale diverso valore, sottostimata.

Non è chiara, infine, la prospettazione degli effetti finanziari della norma in esame nell'Allegato 7 del ddl, in cui - oltre alle cifre indicate sopra - sono riportati ulteriori oneri pari a 7,2 mln di euro a titolo di maggiori spese per il 2004.

Comma 6 - Modifiche al Tuir

lettera a) (Modifiche all'articolo 29 Tuir)

Si intende adeguare, mediante la sostituzione dell' articolo 29, comma 2, lettera c), la disciplina dei redditi agrari alla nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile²: si sostituisce il concetto dell'esercizio normale dell'attività agricola con il concetto di esercizio prevalente.

lettera b) (Introduzione dell'articolo 78-bis del Tuir)

Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), si prevede una determinazione del reddito mediante incremento del reddito agrario in proporzione alla superficie eccedente il limite.

Per le attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti in prevalenza a mezzo della coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali si prevede un meccanismo di determinazione del reddito basato sull'applicazione di un coefficiente di redditività del 15% da applicare all'ammontare dei corrispettivi, delle operazioni registrate o comunque soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti attraverso tali attività.

Per le attività di fornitura di beni e servizi di cui al comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile, si prevede che la determinazione del reddito d'impresa avvenga applicando un coefficiente di redditività del 25% da applicare

² Il riferimento è alle modifiche apportate ex articolo 1 del d. lgs. n.228 del 2001, recante norme in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

all'ammontare dei corrispettivi, delle operazioni registrate o comunque soggette a registrazione ai fini IVA, conseguiti attraverso tali attività.

Si specifica che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*³, oltre che alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

Si stabilisce la opzionalità del meccanismo di determinazione del reddito di cui al nuovo articolo 78-*bis* del Tuir.

La RT fa riferimento, ai fini della stima della perdita di gettito, ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società di persone (escludendo tuttavia snc e sas), individuando poi gli esercenti attività agricola sulla base del quadro IQ dell'IRAP. In considerazione del fatto che i primi tre commi del nuovo articolo 78-*bis* fanno riferimento a parametri o ad attività specifiche difficilmente distinguibili attraverso il solo esame delle dichiarazioni dei redditi, si prevede, in via prudenziale, che le nuove disposizioni (articolo 29, comma 2, lettera *c)*, ed articolo 78-*bis*) possono abbattere del 50% il reddito di impresa attribuibile ai contribuenti interessati (83 milioni di euro, di cui 13 attribuibili alle società di persone e 70 alle persone fisiche); si giunge pertanto, applicando un'aliquota marginale pari al 27%, alla stima di una perdita di gettito, in termini di competenza, pari a 11,2 milioni di euro.

L'andamento di cassa, comprensivo anche dell'onere di cui alla successiva lettera *c)*, comporta minori entrate pari a 21,3 mln nel 2005 e a 12,2 mln nel 2006 e seguenti.

Al riguardo, si segnala che l'imputazione dell'onere per cassa non appare corretta, in quanto nella prima riga della relativa tabella dovrebbe essere

³ Si tratta in particolare di spa, sapa, srl, società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; le società di ogni tipo (con o senza personalità giuridica) non residenti nel territorio dello Stato.

indicato un effetto (sia pure di limitata entità) a titolo di acconto 2004 (e non di saldo 2003, come ivi erroneamente indicato), con i conseguenti effetti di trascinamento per gli anni successivi. Sul punto è opportuno un chiarimento da parte del Governo, oltretutto in quanto non risultano disponibili dati idonei a permettere la verifica delle stime indicate nella RT. Peraltro, non viene chiarito a quale annualità facciano riferimento i prospetti presi a base per la determinazione della perdita di gettito.

lettera c) (Modifiche all'articolo 85 del Tuir- altri redditi)

Si prevede che i soggetti svolgenti le attività di cui all'articolo 29 del Tuir, se eccedono i limiti di cui alla lettera c), devono applicare le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 del nuovo articolo 78-bis del Tuir; l'imponibile, quindi, non è più determinato sulla base della differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese inerenti alla produzione.

Nella RT si prevede una perdita di gettito che, in termini di competenza, è pari a circa un milione di euro.

Difficoltà di verifica della stima indicata si hanno in relazione alla circostanza che nella RT non si esplicitano i passaggi per giungere alla quantificazione della perdita di gettito complessiva. Si tratta di un punto che merita chiarimenti.

Inoltre, nella RT, ai fini della individuazione della differenza tra ammontare percepito e relative spese, si fa riferimento ai dati contenuti al quadro RL (relativo ai redditi diversi) dei contribuenti persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali; in altri termini, si procede ad una quantificazione che tiene conto delle limitazioni previste dal comma 4 dell'articolo 78-bis; tuttavia, il nuovo comma 2-bis dell'articolo 85 richiama

esplicitamente solo i coefficienti di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78-*bis* e non anche il limite stabilito dal comma 4. E' opportuno al riguardo che il Governo fornisca chiarimenti circa la eventuale considerazione nella stima della perdita di gettito delle società di cui all'articolo 87, lettere *a)*, *b)* e *d)*.

Ulteriori chiarimenti sono necessari circa il coefficiente di redditività effettivamente da applicare ai sensi della lettera *c)* in esame; infatti, nella norma oggetto d'esame, si fa un generico richiamo all'articolo 78-*bis* che reca due coefficienti di redditività (il 15% al comma 2 ed il 25% al comma 3).

Come dianzi ricordato, la perdita complessiva in termini di competenza, con riferimento alle modifiche alla disciplina del Tuir, è pari a 12,2 milioni di euro a partire dal 2004. Invece l'andamento di cassa stimato dal Governo prevede una perdita di gettito di 21,3 milioni per il 2005 e di 12,2 milioni a decorrere dal 2006: a tale riguardo valgono le considerazioni sopra esposte a proposito della lettera *b)*.

Comma 7- Fornitura di beni e servizi nel settore agricolo

Tale comma inserisce l'articolo 34-*bis* nel DPR 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, si prevede che per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, l'IVA è determinata riducendo l'imposta dovuta sulle operazioni imponibili per una percentuale pari al 50% del suo ammontare come detrazione forfetaria dell'imposta afferente ad acquisti ed importazioni. Il regime in esame, come disposto dal secondo comma del nuovo articolo 34-*bis*, è opzionale.

La RT stima una perdita di gettito, collegata alla norma in esame, pari a circa 3 milioni di euro, che vengono tuttavia approssimati a 4 milioni al fine di

tenere conto anche di quei contribuenti posizionatisi in codici attività diversi da quello sopra menzionato e preso a base delle elaborazioni di stima.

Nella RT si procede ad una stima basata sugli ultimi archivi disponibili, avendo come riferimento i soggetti che rientrano nel codice di attività "Trasformazione, conservazione e raccolta svolte per conto terzi", nel quale si ritiene rientri la quasi totalità dei contribuenti interessati dalla norma in esame. Non risulta esplicitato quali siano gli ultimi archivi disponibili, il che rende necessario un chiarimento. Inoltre, nella RT non si chiarisce in quali termini è stata svolta l'elaborazione volta ad individuare specificamente quei contribuenti che trarrebbero vantaggio dal passaggio al regime speciale.

Comma 8 - IVA per fornitura energia elettrica e gas

Si modifica la tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 633 del 1972, riducendo l'aliquota IVA, per ciò che riguarda la fornitura di energia elettrica e gas alle imprese agricole, al 10%.

L'agevolazione riguarderà, in buona sostanza, unicamente gli imprenditori agricoli in regime speciale in quanto questi ultimi, al contrario dei contribuenti in regime ordinario, applicano le percentuali di compensazione per il calcolo dell'IVA dovuta unicamente alle cessioni.

Nella RT si stima un perdita di gettito pari a 27 milioni di euro. Un chiarimento sarebbe opportuno in ordine alla mancata esplicitazione circa gli ultimi dati disponibili dai quali si è desunto il consumo complessivo di energia elettrica e gas nel settore agricolo (pari a circa 785 milioni di euro) e sull'incidenza degli acquisti effettuati dai contribuenti in regime speciale sul totale del settore agricolo (nella RT si accenna infatti a statistiche IVA

prelevate dall'Anagrafe tributaria, ma non si specifica l'annualità di riferimento).

Articolo 3

(Altre misure)

Comma 1, lettera a) - Detrazione 36% ristrutturazioni

Si proroga a tutto il 2004 l'agevolazione, già introdotta dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 (collegata alla "finanziaria" 1998), ai sensi della quale si consente la detraibilità ai fini IRPEF, nella misura del 36%, delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia.

In RT si indicano gli effetti sul gettito, in termini di competenza, derivanti dalla proroga dell'agevolazione in esame, nella misura di 113 milioni di euro. In termini di cassa si prevede una perdita di 17 milioni di euro per il 2004, 180,7 milioni di euro per il 2005 e 113 milioni per il 2006.

Si ripropongono in sostanza le recenti stime effettuate dal Dipartimento delle politiche fiscali in risposta ad interrogazioni in materia di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie⁴. Tuttavia, sarebbe opportuno che il Governo fornisse ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità con le quali si è proceduto alle stime di cui sopra, anche perché tali importi non erano stati assunti nella RT allegata all'ultima proroga dell'agevolazione in esame, contenuta nel decreto-legge n. 147 del 2003 (articolo 1-*bis*), che indicava una quantificazione più bassa.

⁴ V. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 19 giugno 2003, pagg. 164 e 165.

Comma 1, lettera b) - Clausola di salvaguardia

La norma prevede - analogamente a quanto disposto per il 2003 dall'articolo 2, comma 3, dell'ultima legge finanziaria - che i contribuenti hanno la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare, ai fini del calcolo dell'IRPEF dovuta per il 2003, le disposizioni del Tuir in vigore al 31 dicembre 2002 laddove più favorevoli di quelle previste dalla legislazione vigente.

Nella RT si asserisce che la norma in esame non comporta variazioni di gettito IRPEF, in quanto in sede di RT alla "finanziaria" 2003 la perdita di gettito afferente alla "clausola di salvaguardia" era stata estesa anche al 2004.

Tale circostanza, oltre a essere in contrasto con il principio della legislazione vigente (dato che la precedente clausola di salvaguardia era esplicitamente limitata al 2003), non risulta verificabile dalla RT relativa alla legge finanziaria 2003, limitandosi essa a quantificare l'effetto della clausola in una perdita di gettito di 431 mln di euro. Non risulta peraltro possibile ricostruire, in assenza di espliciti calcoli, la valutazione di tale effetto anche per esercizi successivi al 2003, il che rende necessarie ulteriori informazioni da parte del Governo.

Comma 1, lettera b) - Frontalieri

Si dispone una proroga della legislazione agevolativa in tema di redditi derivanti da lavoro dipendente prodotti, in via continuativa ed esclusiva, nelle zone di frontiera ed in Paesi limitrofi da cittadini italiani; in particolare, si prevede che i redditi di cui sopra concorrano a formare il reddito solo per la parte eccedente 8.000 euro.

Nella RT si stima una perdita di gettito, in termini di competenza, pari a 27 milioni di euro per il 2004. Quanto all'andamento di cassa, si stima una invarianza di gettito per il 2004, seguita da una perdita di 47 milioni per il 2005 e di 20 milioni per il 2006.

La RT non esplicita i passaggi che hanno portato alla quantificazione della perdita di gettito, limitandosi a richiamare i dati contenuti nella RT relativa alla precedente proroga per l'anno 2003, contenuta nella legge finanziaria 2003 (articolo 2, comma 11). Per una verifica puntuale sarebbe necessario disporre dei dati e del procedimento alla base della stima, anche perché a sua volta la quantificazione citata riproponeva la stima a suo tempo effettuata in relazione alla proroga dell'agevolazione al 2002. L'identità della stima dell'onere per numerosi esercizi consecutivi non appare peraltro plausibile anche solo alla luce della rivalutazione monetaria dei redditi. In ogni caso, non è chiaro il motivo della mancata considerazione di un effetto sull'acconto delle imposte 2004.

Comma 1, lettera c) - Detrazione del 36% per interventi di salvaguardia del patrimonio boschivo

Si prorogano, per tutto il 2004, le agevolazioni fiscali, introdotte all'articolo 9, comma 6, della legge n. 448 del 2001, consistenti in una detrazione pari al 36% delle spese sostenute per la realizzazione di opere tese alla salvaguardia del patrimonio boschivo.

In RT si stima che gli effetti possano essere gli stessi calcolati in sede di RT alla "finanziaria" 2002, senza peraltro specificarli. Si prevede, inoltre, un effetto di cassa nullo per il 2004, seguito da una perdita di gettito pari a 1 milione di euro per il 2005 ed a 0,6 milioni di euro per il 2006.

Nella RT di accompagnamento alla "finanziaria" del 2002 la perdita di gettito, in termini di competenza, era pari ad 1 milione rispettivamente per il

2004 ed il 2005. Valgono qui le medesime considerazioni svolte sopra sulla lettera b), circa la scarsa plausibilità della riproposizione di identiche stime in relazione alla proroga di misure agevolative per esercizi consecutivi.

Chiarimenti dovrebbero essere poi forniti in relazione alla mancata previsione di un effetto in termini di acconto 2004, nonché alla circostanza per cui non si indica una stima della perdita di gettito anche per gli anni successivi al 2006; sarebbe infatti opportuno procedere ad una stima della perdita di gettito afferente a tutto il periodo per cui il beneficio viene concesso.

Comma 1, lettera d) - Agevolazione sul gasolio e sul G.P.L. impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

Si proroga a tutto il 2004 l'agevolazione consistente nell'aumento della riduzione minima di prezzo per gasolio e GPL nelle zone montane.

Nella RT si stima che l'onere totale connesso con l'agevolazione in esame sia quantificabile nell'importo di 51,298 milioni di euro. Tale stima appare in linea con le precedenti quantificazioni effettuate in occasione di analoghi provvedimenti.

Chiarimenti dovrebbero peraltro essere forniti dal Governo in ordine alle modalità con le quali si è proceduto alla stima dei consumi nelle zone montane per il 2004 sia per quanto riguarda il gasolio ad uso riscaldamento (1584 milioni di litri) sia per il GPL ad uso combustione (402,6 milioni di Kg).

Comma 1, lettera e) - Esenzione accisa gasolio autotrazione utilizzato nelle provincie di Trieste ed Udine

Si proroga il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417⁵, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e della provincia di Udine; il quantitativo, stabilito in litri, è di 23 milioni per la provincia di Trieste ed in 5 milioni per la provincia di Udine.

Nella RT si stima una perdita di gettito di 13,543 milioni di euro. Tale stima coincide con la quantificazione dell'onere indicata nella RT alla legge finanziaria 2003. Non si hanno rilievi al riguardo, anche in considerazione del fatto che si chiarisce, in questa sede, che la stima è comprensiva anche della minore IVA.

Comma 2 - Detrazione del 36% per ristrutturazione imprese

Il comma in esame proroga l'agevolazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) anche per gli acquisti dei privati, effettuati entro il 30/6/2004, concernenti gli immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31/12/2003.

Nella RT, tenendo conto, oltre che della percentuale di detraibilità fissata al 36%, anche della ripartizione in 5 anni dell'agevolazione in esame⁶, si stima una perdita di gettito che, in termini di competenza, è pari a 13 milioni di euro. In termini di cassa si prevede una perdita di gettito che ammonta rispettivamente a 1,9 milioni di euro per il 2004, 18,4 milioni di euro per il 2005 e 13 milioni di euro per il 2006.

⁵ Convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

⁶ Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 449 del 1997, richiamato per la disciplina dell'agevolazione dal citato articolo 9, comma 2, della legge finanziaria 2002.

Chiarimenti sarebbero necessari in ordine alla mancata considerazione, nella stima della perdita di gettito, di un effetto-anticipo indotto dal fatto che tale agevolazione vale unicamente per gli acquisti effettuati da privati entro i primi sei mesi del 2004.

Inoltre, dato che la disciplina dell'agevolazione in esame consente opzionalmente di "spalmare" il beneficio fiscale per un periodo di 5 ovvero 10 anni, nella stima dell'onere in termini di cassa si sarebbe dovuto procedere ad una valutazione degli effetti oltre il 2006 e successivi esercizi. Peraltro, il Governo dovrebbe chiarire se i dati utilizzati per la quantificazione dell'onere e relativi alle fatturazioni IVA siano da considerarsi al lordo o al netto di tale tributo. La circostanza è rilevante, in quanto la detrazione dovrebbe applicarsi alle spese effettivamente sostenute (quindi al lordo dell'imposta).

Comma 3 - Detrazione IVA al 10% sull'acquisto di autoveicoli e ciclomotori

Si proroga, per il solo anno d'imposta 2004, l'agevolazione consistente in una detrazione IVA pari al 10% dell'imposta assolta sull'acquisto di ciclomotori, motocicli ed autovetture⁷.

In RT la perdita di gettito, stimata escludendo gli acquisti effettuati da quei soggetti che sono da considerarsi per loro natura alla stregua dei consumatori finali, è pari, in termini di competenza, a 161 milioni di euro di cui:

- 154 milioni di euro è l'ammontare dell'IVA detraibile collegata all'imposta assolta sull'acquisto di autovetture;
- 7 milioni di euro è l'ammontare dell'IVA detraibile collegata all'imposta assolta per l'acquisto di motocicli⁸.

⁷ I canoni di locazione seguono, ad ogni effetto, la disciplina prevista per l'acquisto o l'importazione del bene oggetto del contratto.

Si tiene, inoltre, conto dell'effetto erariale positivo collegato alla minore deducibilità ai fini delle imposte dirette della quota di IVA divenuta detraibile ai sensi del comma in esame. Per tale motivo, considerando un'aliquota media al 28% e tenendo conto delle quote di ammortamento per l'acquisto di autovetture (12,5% per il primo anno e 25% per gli anni successivi), si avrà un recupero di gettito che in termini di competenza, sarà pari a 5,5 milioni per il 2004 ed a 11 milioni per gli anni dal 2005 al 2007 (compreso). L'andamento di cassa, invece, sarà il seguente:

2004	2005	2006	2007
-161	+9,5	+15	+11

In ordine all'utilizzo di una aliquota media al 28 per cento per la stima del recupero di gettito, si segnala la difformità rispetto all'aliquota media utilizzata (23 per cento) - pur in una diversa fattispecie (il precedente articolo 2, comma 5) - ai fini della stima di una perdita di gettito.

Per il resto, la quantificazione indicata dal Governo appare corretta ed ispirata a criteri di prudenzialità (ad es. in ordine alla mancata indicazione, in RT, del recupero di gettito, connesso alla minore detraibilità ai fini delle imposte dirette della quota di imposta divenuta detraibile ai fini IVA, per il 2008).

Commi 4 e 5

I commi 4 e 5 non sono considerati dalla RT. In essi si prevede:

⁸ In RT non si esplicita l'IVA detraibile collegata ai canoni di locazione e di *leasing* in quanto si ipotizza che l'ammontare annuo dei canoni percepiti dalle imprese concedenti in *leasing* o in locazione è paragonabile alla spesa annua sostenuta per l'acquisto degli autoveicoli.

- a) al comma 4, la conferma per l'anno 2004 delle disposizioni in materia di compartecipazione comunale e provinciale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- b) al comma 5, la conferma, fino alla data di presentazione da parte dell'Alta Commissione al Governo della prevista relazione o comunque per tutto il 2004, delle disposizioni in tema di Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

Riguardo al comma 4, si segnala che la norma prorogata era corredata da una RT, nella quale si precisava che l'aumento dell'aliquota di compartecipazione con tale norma disposto non determinava oneri per la finanza pubblica, in quanto il citato incremento era attribuito sino a concorrenza dei trasferimenti statali da ridurre.

In relazione alla proroga della disposizione, occorrerebbe avere un'asseverazione in merito alla perdurante neutralità finanziaria della stessa.

Comma 6 - Esenzione IRPEF per i pensionati con reddito da 7500 a 7800 euro

Si modifica l'articolo 11, comma 1-*bis*, secondo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi). Si prevede, in particolare, una modifica del calcolo IRPEF relativamente a quei contribuenti titolari di redditi da pensione compresi tra i 7.500 ed i 7.800 euro, di redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 milioni di euro e del reddito relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. In questi casi, ai sensi della modifica in esame, il reddito complessivo viene determinato mediante una sua diminuzione per un importo pari a quello degli eventuali redditi di terreni e da abitazione principale.

La RT stima, sulla base di opportune elaborazioni con l'utilizzo del Modello Previsionale IRPEF, una perdita di gettito di competenza di 1 milione di euro. In termini di cassa l'andamento del gettito, causa le ritenute alla fonte, sarà il seguente:

2004	2005	2006
-0,8	-1	-1

Ulteriori specificazioni sono necessarie, da parte del Governo, in ordine alle elaborazioni effettuate con l'ausilio del Modello Previsionale IRPEF, al fine di permettere una verifica delle stime, dal momento che non sono stati forniti i dati quantitativi posti alla base delle stesse.

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

CAPO I - Spese delle Amministrazioni pubbliche

Articolo 4

(Università e grandi enti pubblici di ricerca)

Il comma 1 dispone che il fabbisogno finanziario di ciascun ateneo sia determinato annualmente dal Ministro dell'istruzione in misura non superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento.

Il comma 2 dispone che il fabbisogno finanziario del CNR, dell'ASI, dell'INFN e dell'ENEA sia determinato dal Ministro dell'economia annualmente nella misura non superiore al fabbisogno determinato nel consuntivo dell'esercizio precedente aumentato del 5 per cento.

Il comma 3 stabilisce che i pagamenti che conseguono ad obblighi internazionali siano esclusi dalla determinazione del fabbisogno dell'ASI.

Il comma 4 stabilisce che per il fabbisogno del CNR si tenga conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dall'istituto stesso.

Il comma 5 dispone l'incremento dei fabbisogni programmati di cui ai commi 1 e 2 in base agli oneri per competenze arretrate dovute al personale.

La RT ribadisce la finalità delle norme in esame ribadendo il vincolo percentuale della crescita del fabbisogno senza, però, fornire ulteriori informazioni.

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi delle consuete norme di contenimento del saldo, anche se sarebbe stato opportuno un maggior

dettaglio che avesse permesso di comprendere il contributo quantitativo del settore alla determinazione dei saldi.

Articolo 5

(Fondo missioni internazionali)

La norma dispone l'istituzione di un fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per l'anno 2004 da destinarsi ad esigenze connesse alle missioni internazionali di pace.

La RT sottolinea che il nuovo sistema sostituisce il precedente che prevedeva l'imputazione delle spese al fondo di riserva per le spese impreviste chiarendo che la quantificazione è avvenuta sulla base delle spese sostenute nel 2003.

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 6

(Debiti pregressi)

Il comma 1 autorizza la spesa di 171 milioni di euro l'anno per il 2004, 2005 e 2006 al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il comma 2 stabilisce che l'importo fissato nel comma 1 sia iscritto in uno specifico fondo di bilancio.

Il comma 3 autorizza la spesa di 823 milioni di euro per estinguere le anticipazioni per spese di giustizia effettuate da Poste italiane SpA.

La RT, in relazione al comma 2, chiarisce che l'aggravamento degli oneri finanziari che gravano sull'amministrazione dell'interno per locazioni e spese telefoniche ha richiesto di provvedere, per la prima voce, con un piano triennale di rientro dell'esposizione finanziaria e, per la seconda, con finanziamenti aggiuntivi che supportino la convenzione sottoscritta con Telecom per azzerare i debiti.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, stante il limite di spesa posto dalla norma.

Circa il comma 3, la RT precisa il meccanismo in base al quale si è determinata la situazione debitoria nei confronti delle Poste italiane SpA che la norma intende sanare. Essa fornisce, inoltre, i dati circa la consistenza dei debiti a partire dal 1998 e fino al 2002, che ammontano nel complesso a 823 milioni di euro.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

Articolo 7

(IVA trasporto e servizi non commerciali)

Si dispone che, nelle more della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'IVA, la determinazione dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali che abbiano esternalizzato i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché i servizi non commerciali, è effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. Per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003, in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione, è autorizzata la spesa di 282 mln di euro per ciascuno

degli anni 2004, 2005 e 2006. Nulla è innovato in riferimento alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali situati in tali regioni.

La RT chiarisce che, per il calcolo degli importi da rimborsare agli enti che hanno pagato l'IVA per l'esternalizzazione dei servizi sopra citati, si sono dedotte, dall'IVA certificata, le quote UE (pari, nel 2001, al 10% del gettito lordo, e, negli anni successivi, al 7,5% di tale somma) e di compartecipazione regionale (pari, questa ultima, al 38,55%). Attraverso tale meccanismo di calcolo, per la cui esatta configurazione si rinvia alla RT in esame, si perviene ad un onere complessivo pari a 271 mln di euro nel 2001, a 282 mln di euro nel 2002 e a 293 mln di euro nel 2003, per la cui copertura la norma, come osservato, autorizza la spesa di 282 mln di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Al riguardo, non vi sono osservazioni in merito alle quantificazioni relative al 2001 e al 2002, essendo stato certificato dagli enti il gettito IVA assunto a base del calcolo per tali anni.

Per quanto attiene alla valutazione dell'onere per il 2003, si osserva che il dato relativo al gettito IVA è, invece, frutto di una stima, la quale, almeno in relazione al settore dei trasporti, sconta un tasso di crescita del gettito (5,16%) inferiore a quello registrato nell'anno precedente (6,5%): anche se l'eventuale sottostima dell'onere conseguente a tale valutazione risulterebbe comunque contenuta (nell'ordine di 1 mln di euro), appare opportuno un chiarimento sul punto.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di affari esteri)

La norma dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di un fondo destinato alle maggiori esigenze per consumi intermedi degli uffici all'estero, con una dotazione iniziale pari al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi che vengono conseguentemente ridotti.

Il comma 2 detta disposizioni in merito al prelievo e all'utilizzo di somme dai conti correnti valuta Tesoro da parte delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari.

Il comma 3 elimina il limite temporale, ormai decorso, per l'emanazione del decreto del Ministro degli esteri di adeguamento delle tariffe dei diritti consolari previsto dall'art. 80, comma 41 della legge n. 289 del 2002.

Il comma 4 estende a ciascun anno la destinazione del 10 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla riscossione dei diritti consolari.

La RT riassume il contenuto delle disposizioni contenute nei primi due commi senza aggiungere ulteriori informazioni, non prendendo però in considerazione i restanti commi 3 e 4, che dovrebbero avere effetti finanziari, sia pure apparentemente di segno opposto.

Pertanto, non vi sono osservazioni, se non circa l'opportunità che venga fornita qualche informazione aggiuntiva in ordine ai citati commi 3 e 4.

Articolo 9

(Commissione antidoping)

La norma porta a 3,5 milioni annui di euro lo stanziamento per far fronte ai controlli antidoping previsti dalla legge n. 376 del 2000 ponendolo, altresì, a carico di apposita unità previsionale di base nello stato di previsione del Ministero della salute.

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, si osserva che la legislazione vigente prevede che sia il CONI a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma equivalente a 3 miliardi di lire l'anno al fine di coprire le spese previste nella legge citata. Sarebbe, pertanto, opportuno che il Governo fornisse delucidazioni in proposito, anche perché l'effetto della norma non è contemplato nemmeno nell'allegato 7.

CAPO II - Oneri di personale

Articolo 10

(Rinnovi contrattuali)

L'articolo 10 si occupa dei rinnovi contrattuali.

Si stabiliscono, al comma 1, le risorse da destinare ai dipendenti pubblici sia per la contrattazione collettiva che per quella integrativa, relativa alla produttività, con un incremento massimo del 2%, per un ammontare totale di 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.

Al comma 2 si quantificano le risorse per il personale in regime di diritto pubblico al quale sono destinate le somme di 430 milioni di euro (comprensivi di 360 milioni euro per le forze armate e i corpi di polizia) e di 810 milioni di euro a decorrere dal 2005 (comprensivi di 690 milioni di euro per le forze armate e i corpi di polizia).

Le somme stanziare ai commi 1 e 2 includono gli oneri contributivi e l'Irap e costituiscono il limite massimo da destinare ai rinnovi contrattuali (comma 3).

Per il personale appartenente ad enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti e ai miglioramenti economici sono a carico del bilancio degli stessi enti e determinati nel rispetto dei medesimi criteri previsti al comma 1 per i dipendenti delle amministrazioni statali (comma 4).

La RT, in riferimento ai quattro commi sopra indicati, fornisce gli elementi in base ai quali sono calcolate le somme fissate. Di questi si rende conto nelle tabelle che seguono:

Rinnovi contrattuali (milioni di euro)	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>
Settore statale comma 1	1.030*	1.970	1.970
Settore statale comma 2	430	810	810
Totale settore statale	1.460 (405)**	2.780 (770)	2.780 (770)
Settore non statale comma 4	1.250 (340)	2.350 (636)	2.350 (636)
Totale rinnovi contrattuale	2.710 (745)	5.130 (1.406)	5.130 (1.406)

* Importi espressi in milioni di euro

**Tra parentesi è indicata la parte relativa agli oneri riflessi

Unità di personale:	Settore Stato	1.978.041
	Settore pubblico non statale	1.539.766
Retribuzioni annue lorde pro capite: (migliaia di euro)	Settore Stato	27.781
	Settore pubblico non statale	29.553
Tassi applicati (in percentuale)	Inflazione programmata di biennio	1,7+1,5
	Incremento produttività	0,2+0,2
Oneri riflessi	Settore Stato	38,38%
	Settore pubblico non statale	37%

La RT chiarisce, altresì, che gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico spettanti ai magistrati, agli avvocati e procuratori dello Stato vengono inseriti nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione.

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di contenuto tipico formulato con la tecnica dei tetti di spesa. Va tuttavia rilevato, per il comma 4, che un chiarimento sarebbe opportuno sulle compatibilità complessive a livello di P.A..

Al comma 5 si stabilisce che la spesa relativa ai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 risulta esclusa dal calcolo del disavanzo degli enti locali ai fini del patto di stabilità interno.

La RT al riguardo asserisce la neutralità finanziaria della norma poiché tali oneri sono stati già inclusi nelle previsioni tendenziali della spesa.

Al riguardo, sarebbe opportuno, onde verificare tale ultima asserzione, un quadro aggiornato e particolarmente dettagliato delle previsioni tendenziali di spesa a livello della P.A. citate nella RT, come già richiesto in sede di commento della Nota di aggiornamento al DPEF⁹.

Infine, il comma 6 fa fronte ai maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale del Servizio Sanitario Nazionale, in deroga a quanto previsto dalle norme in vigore che stabiliscono la spesa a carico dei bilanci delle amministrazioni competenza. Tali oneri vengono quantificati in 550 milioni di euro per l'anno 2004 e in 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

La RT specifica che i maggiori oneri destinati alle Regioni per i rinnovi contrattuali del biennio 2002-2003 del personale del Servizio sanitario nazionale sono calcolati nell'ordine di un incremento dello 0,99%, che le risorse stanziare per il 2004 comprendono anche le quote relative al 2003 e

che gli importi sono comprensivi di oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi e Irap). I dati esposti nella RT sono i seguenti:

<u>Dati di riferimento:</u>	
Unità	665.754
Retribuzione annua lorda pro capite (migliaia di euro)	30.500
<u>Maggiori oneri</u>	(in milioni di euro)
2004 (incluso 2003)	550
2005	275

Al riguardo non si ha nulla da osservare.

Articolo 11

(Assunzioni di personale)

E' previsto per l'anno 2004 il divieto di procedere ad assunzioni per tutte le amministrazioni statali, gli enti e le aziende pubblici, la Cassa depositi e prestiti, le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sono escluse da tale divieto le assunzioni di figure professionali infungibili, le categorie protette, e le assunzioni relativamente alle Forze

⁹ Cfr. Elementi di documentazione n. 21, ottobre 2003.

armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già autorizzate nel 2003 e non ancora effettuate e quelle connesse alla professionalizzazione delle Forze armate (comma 1).

La RT individua le economie nette secondo la seguente tabella:

	STIMA PRESENTI 31.12.2003	STIMA CESSAZIONI ANNO 2004	ECONOMIE ANNO 2004	ECONOMIE ANNO 2005 (in euro)	ECONOMIE ANNO 2006
	910.235	20.902	548.683.620	731.578.159	731.578.159
ECONOMIE EX ART.34 L. 289/2002			-55.501.176	-166.503.527	-222.004.703
ECONOMIE NETTE			493.182.444	565.074.632	509.573.456

Al riguardo va rilevato che, data la portata più restrittiva del blocco per il 2004 rispetto alla riduzione dell'1% prevista a legislazione vigente, essendo il tasso di cessazione costantemente maggiore dell'1%, assume un aspetto rilevante in ordine alla valutazione della congruità delle stime di cui alla RT il tasso di cessazione previsto, che risulterebbe pari al 2,3%, anziché al tradizionale 2,6: occorrerebbe dunque avere maggiori informazioni al riguardo, fermo rimanendo che una delle spiegazioni può consistere nel tasso più ridotto per le Forze Armate. Va sottolineato poi il carattere prudenziale del costo medio unitario *pro capite*, pari a 35.000 euro. In base alle specificazioni della RT circa il calcolo dei risparmi al netto, le stime dovrebbero scontare quanto già previsto nel tendenziale sulla base di quanto disposto dalla legislazione vigente; un ulteriore chiarimento andrebbe fornito però sulla apparente sproporzione tra le economie attribuite alla "finanziaria" 2003 e quelle di cui alla norma in esame, sempre per il 2004; ciò anche

considerando la base più ridotta assunta dalla "finanziaria" 2003, con una differenza di quasi 100.000 unità in meno.

In analogia con il più recente passato, va da ultimo ribadito che continua a non essere considerato *ex ante* sul saldo netto da finanziare l'effetto della norma, come conferma l'allegato 7. Si tratta di una questione a lungo affrontata e che, come già osservato nel passato, probabilmente è da ricondurre al fatto che si tratta di effetti difficilmente quantificabili *ex ante* (non tanto e non solo) nel loro ammontare complessivo ovvero sotto il profilo della certezza del risultato, (quanto) per la difficile sua distribuibilità già a livello preventivo fra tutte le varie UPB (e dunque fra i relativi capitoli) del bilancio interessato. Infatti, l'inserimento nel prospetto di copertura nella "finanziaria" dell'effetto totale della misura sul saldo netto da finanziare comporterebbe che già con la nota di variazioni con cui si immettono in bilancio gli effetti della "finanziaria" stessa si dovrebbero individuare esattamente tutte le UPB interessate e le relative, singole decurtazioni rispetto alla legislazione vigente. Data la difficoltà del funzionamento del meccanismo nel suo complesso, ciò potrebbe comportare problemi gestionali. Se ne desume però che, almeno in via preventiva, sotto questo aspetto l'effetto dell'articolato del disegno di legge finanziaria è sottostimato in relazione al saldo netto da finanziare.

Sono ammesse, in deroga al comma 1, le assunzioni per motivate esigenze di servizio per tutte le pubbliche amministrazioni, le agenzie, gli enti pubblici economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Alla copertura dei relativi oneri si provvede costituendo un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze stanziando 70 milioni di euro per l'anno 2004 e 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 (comma 2).

La RT al riguardo afferma che il fondo è creato esclusivamente per le assunzioni necessarie dovute a indifferibili esigenze di servizio e che gli oneri al lordo sono dello stesso importo di cui è costituito il fondo.

Nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Per l'attuazione della deroga di cui al comma 2, si statuisce al comma 3 che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità previste dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 449 del 1997. Inoltre, si stabiliscono le priorità di assunzione per gli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, al settore della giustizia, nonché per i vincitori di concorso per ricercatore universitario e per gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario ed, infine, ha priorità nelle assunzioni il Ministero dell'interno in relazione al personale della Polizia di Stato restituito a compiti operativi.

La RT non si esprime sulla norma.

Al riguardo non si ha nulla da osservare, nel presupposto che le assunzioni da effettuare con il metodo della programmazione saranno autorizzate nell'ambito dell'obiettivo quantitativo complessivo.

Il comma 4, primo periodo, stabilisce che le disposizioni contenute ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo in esame, inerenti al blocco delle assunzioni, non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al comparto scuola.

Al riguardo, non essendovi nella norma il richiamo alla più generale procedura autorizzatoria, sarebbe opportuno avere chiarimenti sulla presumibile portata finanziaria di tale deroga.

Al secondo periodo si stabilisce che al personale dell'Accademia di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica si applica la disciplina autorizzatoria in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis* della legge 449/97 (comma 4).

La RT non si occupa della norma.

Al riguardo, valgono le conclusioni relative al precedente comma 3.

Il comma 5 dispone l'incremento di 50 unità della dotazione organica, ai sensi del D.L. n. 253 del 2003, della Presidenza del Consiglio dei Ministri da assegnare al Dipartimento della protezione civile. A tale aumento di organico si provvede nel limite massimo di 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, a carico del fondo costituito al comma 2.

La RT non aggiunge ulteriori elementi rispetto al contenuto della norma. Non vi sono osservazioni al riguardo.

Il comma 6 stabilisce che vengano fissati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le parti interessate, i criteri e i limiti per procedere alle assunzioni a tempo determinato per l'anno 2004 da parte delle regioni, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003, e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Le assunzioni da parte degli enti predetti devono comunque essere contenute, ad eccezione del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro i limiti del 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, invece, possono procedere ad assunzioni solo di personale appartenente al ruolo sanitario nei limiti già esposti. Il predetto limite scende al 20% per i comuni sopra i 5000 abitanti e le province con un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dal decreto del Ministro dell'interno maggiorato al 30% o che

abbiano una spesa di personale superiore alla media regionale. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui sopra trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Per i comuni con più di 5000 abitanti e le province che non abbiano rispettato il Patto di stabilità è previsto il divieto di assunzione. E' comunque consentita l'assunzione di personale per trasferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale.

Per le Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e Unioncamere sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con le altre istituzioni interessate, al fine di determinare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato.

La RT descrive sommariamente il contenuto del presente comma non aggiungendo alcun elemento di valutazione di tipo quantitativo. Sarebbe necessario pertanto disporre di maggiori informazioni circa gli oneri previsti a seguito delle assunzioni comunque consentite e la coerenza degli effetti del comma in relazione al concorso degli enti in questione al rispetto del vincolo dell'indebitamento netto della P.A..

Il comma 7 dispone che i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni soggette al blocco delle assunzioni per l'anno 2004, sono prorogati di un anno. Così anche le idoneità di professore ordinario e associato sono prorogate per l'anno 2004.

Gli enti pubblici di ricerca, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI) possono, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui al presente

articolo, effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni con il consenso delle stesse.

La RT non prende in esame la norma.

Non vi sono osservazioni al riguardo, nel presupposto, per la seconda parte del comma come illustrata, dell'effettiva efficacia dei limiti e delle procedure complessive dell'articolo.

Il comma 8 dispone la proroga al 31 dicembre 2004 dei contratti a tempo determinato stipulati dai Ministeri per i beni culturali, della giustizia, della salute e dall'Agenzia del territorio. Il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì continuare ad avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonché di personale a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non oltre un triennio in base all'articolo 47, comma 10, della legge 449/97. Inoltre, il Ministero della salute, per l'anno 2004, può continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi di personale non appartenente alla pubblica amministrazione ma in servizio presso il Ministero medesimo in base alla legge n. 388 del 2000 (articolo 91, comma 1), nonché a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 91. Per la copertura di tali oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 449/97 (concernente i fondi per l'educazione sanitaria).

La RT cita i riferimenti normativi quantificando le unità interessate in 5.440. La spesa al lordo risulta stimata in 136 milioni di euro per l'anno 2004. Inoltre, per il costo del personale del Ministero della salute nulla si aggiunge rispetto al dato della norma.

Si osserva una discrasia tra la RT e il comma 8 relativamente ai riferimenti normativi. Comunque, non vi è nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione degli oneri.

Il comma 9 stabilisce che le procedure di conversione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro devono rispettare i limiti del presente articolo. In ogni caso, i rapporti con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.

La RT non prende in considerazione il comma. Valgono le medesime osservazioni svolte per il comma 7.

Il comma 10 dispone la proroga al 31 dicembre 2004 dei comandi di personale delle Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La RT afferma che le unità di personale oggetto della norma sono 340 per un onere complessivo di 9 milioni di euro.

Considerando che il numero delle unità lo scorso anno erano 440, per un onere complessivo di 11 milioni di euro, la stima per l'anno 2004 sembra sostanzialmente corretta.

Il comma 11 stabilisce che le amministrazioni di cui al comma 1 possono far ricorso a personale a tempo determinato, a convenzioni, a contratti di lavoro a progetto oppure a contratti di collaborazione coordinata e continuativa entro i limiti di spesa previsti dalla legge 289/2002. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004 non può eccedere quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non sono efficaci per il personale infermieristico del servizio sanitario nazionale.

La RT afferma che la possibilità di utilizzare personale a tempo determinato entro il limite del 90% della spesa media annua sostenuta allo stesso titolo nel triennio 1999-2001 consente di realizzare economie, prudenzialmente stimate equivalenti a quelle conseguite nel 2003, pari a 200 mln di euro.

Va rilevato che non vengono forniti elementi per verificare la fondatezza della stima e che quindi occorrerebbe acquisire ulteriori informazioni da parte del Governo sul punto.

Il comma 12 autorizza gli Enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ad assumere personale a tempo determinato e a stipulare contratti di lavoro a progetto, a condizione che i relativi oneri non gravino sui bilanci dei rispettivi enti.

La RT non si esprime sul comma 12.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare.

Il comma 13 dispone per gli anni 2005 e 2006 una riduzione del personale non inferiore all'1% rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2004 per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organici superiori a 200 unità.

Le restanti amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa pubblica.

Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione le norme contenute nella legge 448/2001, articolo 19 comma 4, che stabiliscono la redazione di piani programmatici di organizzazione delle risorse umane.

Nella RT si prevede con tale norma di realizzare economie per 53 milioni di euro per l'anno 2005 e per 160 milioni di euro per l'anno 2006, secondo il seguente schema:

COMPARTO	Stima personale presente al 31.12.2004	Riduzione annuale nella consistenza del personale	Economie anno 2005	Economie anno 2006
MINISTERI	192.616	1.926	33.705.000	101.115.000
AGENZIE	55.091	551	9.642.500	28.927.500
AZIENDE AUTONOME	2.620	26	455.000	1.365.000
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	54.681	547	9.572.500	28.717.500
TOTALE	305.008	3.050	53.375.000	160.125.000

Va al riguardo rilevato che andrebbe chiarito se il risparmio, a parità di obiettivo (riduzione dell'1% per il 2005) rispetto alla legislazione vigente, così come stimato nella RT sia dovuto solo alla modifica della base di riferimento (31 dicembre 2003 per la legislazione vigente e 31 dicembre 2004 per il comma in questione) ovvero anche agli effetti a regime del blocco, eventualmente con la specificazione delle conseguenze da attribuire a ciascuno dei fattori in considerazione. Sembrerebbe infatti, dalla notevole differenza tra le economie del 2006 e quelle del 2005, che nel 2006 i due obiettivi della riduzione dell'1% a legislazione vigente e della nuova normativa si sommino, circostanza, questa, sulla quale andrebbe fatta chiarezza.

Il comma 14 stabilisce il piano di arruolamento dei carabinieri nella misura massima di 2490 unità per l'anno 2004, 3420 nell'anno 2005 e 3430 nell'anno 2006, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2004, di 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

La RT asserisce che la norma è diretta alla sostituzione dei carabinieri ausiliari di leva con carabinieri in ferma quadriennale con un onere lordo per unità di 32.100 euro.

Complessivamente, quindi, si determina una spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2004, di 190 milioni di euro per l'anno 2005 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Nulla da osservare al riguardo.

Infine, il comma 15 disciplina il trasferimento di un massimo di 300 unità del personale del Coni e di enti pubblici in liquidazione o soppressione presso il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato, previa domanda dell'interessato e in deroga alle norme del presente articolo.

La RT non prende in esame la norma.

Al riguardo, si osserva che sarebbe opportuna una precisazione del Governo circa la non onerosità della norma in riferimento ad eventuali componenti necessarie della retribuzione spettante al personale in questione.

La RT, infine, riepiloga gli oneri a carico della finanza pubblica in materia di assunzioni di personale:

(milioni di euro)

	2004	2005	2006
COMMA 1	493	565	510
COMMA 2	-70	-280	-280
COMMA 8	-136	-	-
COMMA 10	-9	-	-
COMMA 11	200	-	-
COMMA 13	-	53	160
COMMA 14	-80	-190	-300
TOTALE ARR.	398	148	90

Articolo 12

(Altre norme in materia di personale)

Il comma 1 chiarisce il significato dell'articolo 5 comma 2 del D.P.R. 394/95, il quale va interpretato nel senso che le maggiorazioni sono previste solo per il personale (delle Forze Armate) di cui alla tabella del comma 1 dello stesso articolo.

La RT specifica che la norma è volta a superare, tramite interpretazione autentica, un indirizzo giurisprudenziale che interpreta il D.P.R. citato nel senso della cumulabilità delle indennità di cui alla legge n. 78/83. La RT precisa che in tal modo si evita una maggiore spesa di almeno 200 milioni di euro annui.

Al riguardo non vi sono osservazioni.

Il comma 2 interpreta estensivamente l'articolo 36 della legge 289/2002 per quanto riguarda il divieto di aggiornare le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti e i rimborsi di spesa applicandolo anche all'assegno di confine di cui alla legge 435/89.

La RT afferma che con tale norma si cerca di evitare un orientamento giurisprudenziale che include l'assegno di confine quale emolumento soggetto ad aggiornamento secondo il "caro vita". Tale aggiornamento comporterebbe una spesa di almeno 3,50 milioni di euro all'anno, che viene conseguentemente eliminata dalla norma in esame.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 3 dispone che le domande di assegnazione alle sezioni di polizia finanziaria, disciplinate dall'articolo 6 del D.L. 271/89, siano considerate come domande di trasferimento di sede ai fini dell'applicazione della legge n. 100/87.

Nella RT si specifica che la norma interpretativa è volta a superare l'indirizzo del Consiglio di Stato che configurava come trasferimenti d'ufficio anche quelli disposti su domanda dell'interessato per l'assegnazione presso sezioni di polizia giudiziaria. Con tali sentenze, infatti, veniva riconosciuta l'indennità di missione. Tale norma, pertanto, evita l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, non quantificati dalla RT.

Nulla da osservare al riguardo.

Il comma 4 prevede, al fine del contenimento della spesa pubblica, che al personale in missione all'estero si applica il rimborso delle spese di viaggio in aereo in classe economica, con esclusione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili.

La RT afferma che tale precetto normativo è volto non al contenimento delle spese, bensì a garantire una partecipazione maggiore delle amministrazioni statali presso gli organismi comunitari.

Al riguardo non si ha nulla da osservare per gli aspetti di competenza.

Articolo 13

(Istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga).

Il comma 1 dispone l'istituzione all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri del dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

Per la realizzazione di quanto previsto dalle norme in materia di tossicodipendenza sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle medesime competenze e già attribuite al dipartimento per le politiche sociali.

Il comma 2 individua le finalità e le singole attività del dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

Il comma 4 stabilisce che le risorse statali destinate ai servizi sociali confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali ad eccezione del Fondo di intervento per la lotta alla droga.

Il comma 5 stabilisce che l'attuazione dell'articolo in esame avviene nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT puntualizza che la norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto alla sua attuazione si provvede nei limiti delle risorse trasferite e nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare.

Articolo 14

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

Il comma 1 sostituisce l'articolo 459 del D. Lgs 297/94 relativo all'esonero e semiesonero per i docenti con funzioni vicarie. Il dirigente scolastico viene deputato ad individuare i docenti per i quali può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento. Vengono, inoltre, mutati i criteri per l'individuazione dei docenti oggetto di applicazione della norma.

Al fine di riconvertire i docenti in soprannumero rispetto ai ruoli provinciali, il comma 2 prevede che gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi. Le risorse da destinare allo scopo vengono individuate annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alla formazione del personale del comparto scuola.

Per il comma 3 i docenti in soprannumero che abbiano il titolo di specializzazione per il sostegno vengono trasferiti, anche d'ufficio, su posti di sostegno.

La RT asserisce che i primi tre commi del presente articolo sono tesi al conseguimento delle economie previste dall'art. 22 della legge n. 448/2001 e dall'art. 35 della legge n. 289/2002.

Al riguardo, non si ha nulla da osservare.

Il comma 4 stabilisce che al piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici delle zone soggette a rischio sismico, in base alla legge 289/2002, articolo 80 comma 21, è destinato almeno il 10% delle risorse stanziare per le opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 166/02, articolo 13, comma 1.

La RT non aggiunge ulteriori elementi di valutazione.

Non si ha nulla da osservare al riguardo, trattandosi di una diversa destinazione di stanziamenti in essere.

Il comma 5 dispone che, nell'ambito del piano programmatico previsto dalla legge n. 53/2003, articolo 1, comma 3, siano finanziati gli interventi relativi allo sviluppo delle tecnologie multimediali, all'orientamento contro la dispersione scolastica per assicurare il diritto-dovere all'istruzione e formazione, nonché allo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica e all'educazione degli adulti.

La RT non aggiunge ulteriori elementi di valutazione.

Non si ha nulla da osservare al riguardo, per i medesimi motivi di cui al comma precedente.

Il comma 6 autorizza la spesa di 375 milioni di euro per il 2004 per il finanziamento dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche, in base alla legge n. 388/00, articolo 78, comma 31, per la terziarizzazione delle attività di pulizia o dei servizi amministrativi.

Nella RT si rappresenta che si finanzia la esternalizzazione dei servizi, già svolti dai lavoratori socialmente utili, in base alla legge n. 388/2000.

Si determina lo stanziamento delle risorse necessarie, pari a 375 milioni di euro, nel seguente modo:

	Numero soggetti (a)	Costo annuo pro-capite in euro (b)	Onere per l'anno 2004 in euro (a x b)
Servizi di pulizia	15.600	22.435	349.986.000
Servizi amministrativi	1.000	25.000	25.000.000
		TOTALE	374.986.000

Non vi sono osservazioni al riguardo.

Infine, con il comma 7 si precisa che il decreto per la definizione dei criteri di concessione del contributo per la frequenza delle scuole paritarie deve stabilire anche i limiti di reddito per l'accesso al beneficio.

È poi prorogata l'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche per la prima classe delle scuole superiori, fintantoché non vengano emanate le norme che definiscono i contenuti sull'istruzione e i loro livelli essenziali.

La RT non entra nel merito del comma 7. Poiché la proroga dell'esenzione appena citata dovrebbe comportare conseguenze finanziarie, appare opportuno che il Governo fornisca raggugli in merito.

Articolo 15

(Gestioni previdenziali)

L'articolo definisce l'adeguamento ISTAT, per l'anno 2004, dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 37, comma 3,

lettera c), della legge n. 88 del 1989, istitutiva della GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali), e dell'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997, che ha rideterminato i trasferimenti statali alle gestioni pensionistiche in conseguenza dell'assunzione da parte dello Stato dell'intero onere relativo ai trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989.

Tale adeguamento è pari a 557,01 mln di euro a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) e a 137,65 mln di euro a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione del trasferimento di cui sopra, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani. Tali importi nel 2003 erano pari rispettivamente a 426,75 e a 105,84 mln di euro.

Gli importi complessivamente dovuti dallo Stato restano pertanto determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 mln di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.757,98 mln di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b). I corrispondenti importi erano pari nel 2003 a 14.651,01 e a 3.620,33 mln di euro.

Le somme da ripartire tra le gestioni, ai sensi del comma 3, sono al netto di 1.101,12 mln di euro attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i trattamenti liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,28 e 52,92 mln di euro attribuite rispettivamente la Fondo minatori e all'ENPALS.

La RT precisa che gli importi dei trasferimenti sono stati determinati incrementando di un punto percentuale le variazioni dei prezzi indicate nel DPEF 2004-2007 (pari al 2,4% nel 2003 e all'1,9% nel 2004).

Trattandosi di tetti di spesa, non sussistono rilievi per quanto di competenza.

Articolo 16

(Istituzione del reddito di ultima istanza, contributo su pensioni con importo elevato)

Il comma 1 dispone che, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza (in seguito: RUI) in favore dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti siano privi di lavoro e non percepiscano ammortizzatori sociali.

Con il comma 2 si istituisce, per il triennio 2004-2006, un contributo di solidarietà del 3% sui trattamenti pensionistici¹⁰ corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e i cui importi superino complessivamente di 30 volte il livello stabilito dall'articolo 38, comma 5, lettera d), della legge n. 448 del 2001 (516,46 euro mensili nel 2002). L'importo complessivo della pensione, una volta diminuito del predetto contributo, non potrà comunque risultare inferiore al livello del massimale annuo determinato come sopra. Gli importi dei predetti contributi affluiscono al Fondo di cui al comma 1.

La RT stima in 63 mln di euro la spesa sostenuta nel 2004 in relazione alle pensioni complessivamente superiori al predetto massimale, indicato in 205.097 euro annui. Applicando all'importo complessivo di 63 mln di euro il contributo del 3% e un'aliquota fiscale del 45% circa, e scontando uno slittamento pari a 2/13, la RT quantifica le risorse nette derivanti dal presente provvedimento in 0,9 mln di euro nel 2004 e in 1 mln di euro nel 2005 e nel

2006. Tali risorse si aggiungeranno a quelle che verranno stanziare per il RUI nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, che, per l'intervento di natura sociale maggiormente assimilabile al RUI (il RMI, che aveva comunque natura sperimentale e la cui applicazione non era estesa all'intero territorio nazionale), ha stanziato per il 2003 quasi 36 mln di euro¹¹.

Al riguardo, si osserva che, sulla base del dato riportato dalla RT in relazione all'onere complessivo sostenuto per le pensioni eccedenti il citato massimale, la quantificazione risulta sostanzialmente corretta, presentando anche un lieve *décalage* rispetto a quanto ricavabile attenendosi strettamente ai parametri indicati, verosimilmente essendo stato valutato il fatto che l'importo del contributo, per le pensioni comprese fra il livello-soglia e 211.440 euro circa, incontrerà il vincolo, posto dal penultimo periodo del comma 2, consistente nel non poter determinare una riduzione del trattamento pensionistico al di sotto della soglia di assoggettamento al contributo stesso.

Articolo 17

(Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare)

Per il 2003 e 2004, la deducibilità dai redditi di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a) del TUIR è fissata in 3.615,20 euro (comma 1).

La RT chiarisce che, allo stato, tale limite di deducibilità è pari a 3.099 euro per il 2003 e a 2.840 per il 2004. Viene poi indicato in 10.000 il numero di soggetti che contribuiscono ai fondi sanitari integrativi in oggetto per un

¹⁰ Non sono considerati, per la finalità in esame, soltanto i trattamenti integrativi a prestazioni non definite e maturati su base volontaria.

¹¹ Come si evince dal decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per il 2003, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 171 del 25 luglio 2003.

ammontare superiore a 3.615,20 euro. Pertanto, la RT stima la minore base imponibile in misura pari a 5,2 mln di euro per il 2003 [$10.000 \times (3.615,20 - 3.099)$] e a 7,7 mln di euro per il 2004 [$10.000 \times (3.615,20 - 2.840)$]. Per valutare la perdita di gettito, su tale minore base imponibile viene applicata un'aliquota marginale Irpef del 45%, nonché l'aliquota dell'addizionale regionale. La RT perviene conseguentemente a quantificare la perdita di gettito in termini di competenza in 2,4 mln di euro nel 2003 e in 3,6 mln nel 2004, alla quale corrisponderà, in termini di cassa, a ragione della scansione temporale delle ritenute da parte del sostituto d'imposta e del meccanismo saldo-acconto, una perdita di gettito pari a 5,3 mln di euro nel 2004, 1,1 nel 2005 e 0,2 nel 2006.

Al riguardo, si osserva che sarebbe opportuno che venisse indicata la fonte del dato relativo al numero di soggetti che superano il livello di contribuzione ai fondi sanitari integrativi indicato dalla norma. Si sottolinea che, comunque, la quantificazione dell'onere appare sottostimata, in quanto sono stati considerati dalla RT soltanto i soggetti che possono usufruire *in toto* del nuovo limite di deducibilità, mentre non risultano essere stati calcolati gli oneri relativi a coloro che versano contributi in misura compresa fra il vecchio e il nuovo limite di deducibilità, i quali realizzeranno, sia pur in misura minore dei primi, un vantaggio fiscale al quale corrisponderà un equivalente minor gettito a fini IRPEF. Sarebbe dunque opportuna un'integrazione della RT che valuti l'impatto finanziario relativo a tali soggetti. Infine, si auspica un chiarimento circa le modalità di individuazione e distribuzione temporale del minor gettito di cassa, il quale risulterebbe, complessivamente, sulla base della RT, superiore di circa 0,6 mln di euro a quello di competenza.

Il comma 2 elimina la vigente limitazione temporale all'applicazione, sui contributi versati ai fondi di previdenza complementare¹² che abbiano presentato apposita istanza in relazione alla trasformazione da una gestione a ripartizione ad una a capitalizzazione, del trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993, consistente nella deducibilità totale ai fini IRPEF dei contributi versati. Con il comma 3, specularmente al precedente comma, si escludono i fondi di previdenza complementare di cui sopra dall'ambito di applicazione della disciplina fiscale dei contributi e premi versati, prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 18 del 2000, che prevede una deducibilità dei contributi in oggetto nella misura del 12% del reddito complessivo e comunque non superiore a 5.164,57 euro.

La RT riporta il dato¹³ relativo all'ammontare dei contributi versati dai lavoratori ai fondi pensione preesistenti, corrispondente a circa 538 mln di euro. Viene poi ipotizzato che circa il 10% di tale ammontare inerisca ai fondi interessati al più favorevole regime fiscale: si tratta di 50 mln di euro. La RT, poi, ipotizza che i limiti di deducibilità previsti dal regime generale ridurrebbero a 40 mln di euro i contributi dedotti. Applicando sulla differenza (10 mln di euro) un'aliquota media IRPEF del 27%, la RT valuta la perdita di gettito su base annua in misura pari a circa 2,7 mln di euro, corrispondenti, in termini di cassa, a 1,9 mln di euro nel 2004, 3,1 mln nel 2005 e 2,7 mln nel 2006.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il dato sull'ammontare dei contributi versati ai fondi preesistenti è relativo soltanto ai circa 400 fondi sottoposti alla vigilanza COVIP, non essendo valutato nella Relazione COVIP il dato relativo ai circa 150 fondi non sottoposti alla sua vigilanza:

¹² Si tratta dei fondi complementari preesistenti, cioè che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992.

pertanto, anche considerando che nel 2002 l'importo complessivo dei contributi versati ai fondi pensione preesistenti vigilati dalla COVIP è diminuito a 511 mln di euro, emerge una sottostima di tale parametro di base (attribuendo ai fondi non sottoposti a vigilanza un peso pari al 25% di quelli vigilati e anche considerando come base di calcolo il dato più recente relativo al 2002, è possibile stimare l'ammontare complessivo dei contributi in esame pari a circa 640 mln di euro, in luogo dei 538 indicati dalla RT). Inoltre, sarebbe opportuna l'acquisizione di informazioni più dettagliate che suffraghino l'ipotesi per la quale soltanto il 10% di tali contributi sarebbe relativo ai fondi interessati dalla norma, atteso che tale *décalage* (da 538 a 50 mln di euro) è il fattore maggiormente incidente sulla quantificazione complessiva. Non si hanno rilievi in merito alla limitata differenza fra i due regimi fiscali (limiti di deducibilità della contribuzione o deducibilità totale della stessa), pari a 10 mln di euro su 50 complessivi, stante la limitata operatività dei limiti posti dalla normativa del 2000, in quanto il livello dei contributi *pro capite* sembra compatibile con tale impostazione.

Il comma 3, infine, sempre in relazione ai medesimi fondi, provvede ad eliminare l'addizionale dell'1% sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato. La RT non considera la norma, che sembra tuttavia suscettibile di determinare una perdita di gettito fiscale. Sarebbe opportuno un chiarimento al riguardo.

¹³ Desunto dalla Relazione Annuale della COVIP per l'anno 2001.

Articolo 18

(Vittime del terrorismo)

Dal 1° gennaio 2004 l'importo dell'assegno vitalizio previsto per le vittime del terrorismo (o, se decedute, per i loro familiari) è elevato a 500 euro mensili (dal livello attuale pari a 288,17 euro, come riportato nella RT).

La RT individua in 1.800 il numero di soggetti attualmente beneficiari dell'assegno ed ipotizza un incremento annuale medio degli stessi, per il periodo 2004-2006, pari a 50 unità, giungendo a quantificare l'onere in 4,580 mln di euro per il 2004, in 4,703 mln di euro per il 2005 e in 4,830 mln di euro per il 2006.

Al riguardo, sulla base del numero di beneficiari sopra indicato, si osserva che l'incremento annuale medio di 50 unità risulta essere stato applicato, in sede di calcolo, soltanto nel caso del 2005 e 2006, mentre la RT fa riferimento all'intero triennio 2004-2006. Inoltre, non sembra essere stato considerato l'onere, per il 2005 e 2006, attinente alla perequazione automatica, sia pur limitatamente ai 211,83 euro mensili dell'assegno vitalizio aggiunti dalla presente norma.

Capo IV - Finanziamento degli investimenti

Sezione I

Interventi a sostegno dell'innovazione, delle tecnologie e delle comunicazioni

Articolo 19

(Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla banda larga ad Internet, nonché altri interventi in materia di comunicazione)

Il comma 1 prevede, per il 2004, la concessione di un contributo statale di 150 euro, entro il limite di spesa di 120 mln di euro, in favore di ogni utente del servizio di radiodiffusione, in regola con il pagamento del canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un decoder idoneo alla ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre.

Essendo l'onere limitato entro il tetto di spesa di 120 mln di euro, non si hanno osservazioni da formulare. Si fa presente, a puro titolo informativo, che lo stanziamento previsto è in grado di garantire l'erogazione del predetto contributo a 800.000 abbonati.

Il comma 2 riconosce un contributo statale di 75 euro, entro il limite di spesa di 30 mln di euro, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano, noleggiano o detengono in comodato un apparecchio adatto alla ricezione o trasmissione a banda larga di dati via Internet.

Non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di un tetto di spesa. Si fa presente, a puro titolo informativo, che lo stanziamento previsto è in grado di garantire l'erogazione del predetto contributo a 400.000 soggetti.

Va osservato peraltro che per entrambi i commi la quantificazione del diritto al contributo è da intendersi come limite massimo, data la prevalenza del tetto di spesa se lo si intende come attuativo dell'articolo 81, comma 4, Cost., in base a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978: sul punto appare consigliabile una precisazione interpretativa.

Il comma 5 incrementa di 10 mln di euro a decorrere dal 2004 il finanziamento annuale delle misure di sostegno all'emittenza di cui al decreto-legge n. 323 del 1993. Trattandosi di un tetto di spesa, non vi sono rilievi al riguardo.

Con il comma 6 si autorizza l'ulteriore spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa finalizzata a garantire il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Non si hanno osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Il comma 7 semplifica la procedura per la disdetta dell'abbonamento radiotelevisivo ed elimina l'operazione di chiusura in apposito involucro dell'apparecchio televisivo per il quale si è proceduto alla disdetta dell'abbonamento.

Al riguardo, si osserva che andrebbe chiarita l'effettiva portata della norma dal punto di vista finanziario, ossia se essa è volta a garantire o meno il gettito della tassa in questione ovvero se può generare comportamenti elusivi.

Articolo 20

(Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie)

Il comma 1 autorizza l'ulteriore spesa di 79,5 mln di euro per il 2004 e di 80 mln di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per il finanziamento del Fondo per i progetti strategici nel settore informatico. Non si ha nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 2 destina il Fondo di cui all'articolo 27 della "finanziaria" per il 2003 al progetto "pc ai giovani", volto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004 (i nati nel 1988), nonché la loro formazione.

Al riguardo, si osserva che tale fondo dovrebbe aver assolto la medesima finalità sopra descritta, in relazione però ai giovani nati nel 1987, nel corso del presente anno e che non vi sono risorse aggiuntive rispetto a quelle inizialmente stanziare. Pertanto, sarebbe opportuno conoscere se siano state attivate risorse a valere su tale fondo ed, eventualmente, le residue disponibilità per il 2004.

Con il comma 3 si attribuisce agli insegnanti delle scuole pubbliche e ai docenti delle università statali la facoltà, per il 2004, di acquistare un *personal computer* portatile da utilizzare nella didattica, usufruendo di una riduzione di costo e di una rateizzazione, in virtù di convenzioni *ad hoc* che la CONSIP stipulerà con almeno cinque produttori o distributori di pc in grado di garantire la fornitura di materiale conforme ai vigenti standard di qualità.

Con il comma 4 si autorizza la spesa di 2 mln di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006 per attività propedeutiche all'utilizzazione del voto elettronico nelle consultazioni elettorali.

Non si hanno rilievi, trattandosi di un tetto di spesa.

Il comma 5 prevede che le somme versate all'ENAV e all'ASI per la partecipazione italiana al programma "Sistema satellitare Galileo", non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo finalizzato a sviluppare le iniziative nel settore della navigazione satellitare, mentre la vigente normativa prevede tale riassegnazione solo per le risorse non utilizzate al termine del citato programma "Galileo". La norma non presenta profili per quanto di competenza.

Sezione II

Interventi a sostegno del settore agricolo e del *made in Italy*

Articolo 22

(Interventi in agricoltura)

Con il comma 2¹⁴ si indicano alcune specifiche attività, nell'ambito della lotta agli incendi boschivi, per il cui svolgimento è utilizzabile lo stanziamento di quasi 26 mln di euro annui per il triennio 2004-2006 previsto dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 68 del 2002. Non vi sono rilievi al riguardo.

Il comma 3 dispone che i finanziamenti revocati dal CIPE ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e le risorse relative agli interventi sotto forma di crediti d'imposta per gli investimenti nel settore agricolo, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferiti allo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nei

¹⁴ Il comma 1 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma terzo, del Regolamento del Senato.

limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere approvati nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca (comma 4).

La norma non presenta profili problematici sul piano finanziario.

Il comma 5 prevede la sospensione, per non più di 12 mesi, della riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, rendendo direttamente operativa la previsione di cui all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che attribuisce al Ministero delle finanze la facoltà di procedere in tal senso.

La RT non considera la norma.

Si rileva, al riguardo, che l'espressa previsione della sospensione dei contributi rappresenta un onere per il bilancio dell'INPS, mentre la disposizione richiamata non implica automaticamente la sospensione della contribuzione previdenziale, presentando la stessa come una possibilità rimessa alla valutazione del Ministro delle finanze. Pertanto, sarebbe opportuno che, da un lato, venissero forniti chiarimenti in relazione al *modus operandi* finora seguito dall'Amministrazione in casi analoghi, e, dall'altro, fossero acquisiti i dati circa l'ammontare dei contributi previdenziali per i quali è possibile ipotizzare la sospensione dei versamenti.

Il comma 6 estende alle aziende agricole colpite da eventi eccezionali¹⁵ la riduzione¹⁶ delle sanzioni civili per il parziale o ritardato pagamento dei contributi previdenziali, concessa alle imprese che si trovino in particolari situazioni di difficoltà. La norma non sembra rivestire profili problematici, non essendo le sanzioni valutate nell'ambito della determinazione dei saldi di bilancio.

¹⁵ Il successivo comma 8 chiarisce che le relative disposizioni si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003, non riguardando, pertanto, situazioni analoghe che potrebbero presentarsi in futuro.

¹⁶ Varia, però, l'importo di tale riduzione, che non può essere inferiore al tasso di interesse legale maggiorato di 2,5 punti.

Con il comma 7, inoltre, è previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze possa concedere la rateizzazione fino a 36 mesi (anziché fino a 24 mesi) dei contributi previdenziali dovuti dalle aziende agricole di cui al comma precedente, nei casi di particolare eccezionalità.

La RT non considera la norma.

Si sottolinea che essa appare suscettibile di determinare effetti in termini di minor gettito, in quanto i contributi dovuti sarebbero incassati dall'INPS in un arco di tempo più ampio dell'attuale, con effetti negativi nei primi due anni di operatività della norma¹⁷. Pur essendo l'ambito soggettivo di applicazione della norma limitato ad un gruppo di aziende ancor più ristretto rispetto a quello individuato dal precedente comma, sarebbe opportuna una stima dei possibili oneri per l'INPS nel 2004.

In virtù del comma 9, viene estesa al 2003 l'inapplicabilità dei termini (stabiliti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 46 del 1999) per l'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, dei contributi previdenziali non versati o accertati dagli uffici competenti. Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 23

(Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

Il comma 1 individua i criteri di delimitazione provvisoria delle competenze fra lo Stato e le regioni e province autonome nell'ambito degli interventi in favore del settore ittico.

¹⁷ Si osserva, comunque, che in realtà la rateizzazione in 36 mesi dei contributi è prevista dall'attuale normativa già in relazione a talune fattispecie, nelle quali potrebbero essere comprese anche quelle in esame: in tal caso, ovviamente, la norma sarebbe sostanzialmente priva di effetti finanziari.

Il comma 2 dispone che, entro il 28 febbraio 2004, venga approvato con decreto ministeriale il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004.

Le norme non implicano conseguenze di carattere finanziario.

Articolo 24

(Programma nazionale degli interventi nel settore idrico)

Per assicurare la prosecuzione degli interventi di recupero di risorse idriche sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 mln di euro a decorrere dal 2005 e a 50 mln di euro dal 2006 (comma 1). Vengono poi disciplinati i principali aspetti procedurali attinenti alla proposta e all'approvazione dei programmi di intervento (commi 2 e 3). Con il comma 4 viene istituito, con finalità di coordinamento, il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico", nel quale confluiscono, oltre agli interventi sopra citati, quelli previsti dal Ministero dell'ambiente, le opere già inserite nel "Programma delle infrastrutture strategiche" e gli ulteriori interventi indicati negli Accordi di programma quadro, ovviamente se attinenti al settore idrico. Tale Programma nazionale, da presentare al CIPE entro il 30 luglio 2004, assume carattere prioritario anche in relazione all'attuazione del "Programma delle infrastrutture strategiche" (commi 5 e 6).

Non vi sono osservazioni in relazione all'onere di cui al comma 1, essendo lo stesso formulato in termini di limite di impegno.

Le altre disposizioni non rilevano per quanto di competenza.

Articolo 25

(Strumenti di promozione dei prodotti tipici agroalimentari)

Il presente articolo autorizza il Ministero dell'economia ad acquistare dall'ISMEA le partecipazioni da questa possedute nella spa "Buonitalia", prelevando le necessarie risorse nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999.

Al riguardo, non risultano problemi finanziari, nel presupposto dell'esistenza di disponibilità a carico della legge citata.

Pertanto, sarebbe opportuno che venissero indicate le risorse necessarie all'acquisizione in esame, onde escludere la possibilità che si verifichino tensioni sul bilancio determinate da un'eventuale insufficienza degli stanziamenti in esame, una volta che si sia proceduto all'acquisizione di Buonitalia spa, per le altre finalità indicate dall'articolo 4 della legge n. 499 del 1999.

Articolo 26

(Interventi finanziari a supporto del settore agricolo e agroalimentare)

Si trasferiscono all'ISMEA le risorse finanziarie di Sviluppo Italia relative agli interventi di cui alle delibere CIPE n. 90 del 2000 e n. 62 del 2002, con contestuale subentro dell'ISMEA nelle relative funzioni e nei rapporti giuridici e finanziari sorti in rapporto alle stesse, secondo modalità e procedure da definirsi con decreto ministeriale (commi 1, 2 e 3).

Con il comma 4 si prevede che l'ISMEA possa, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 419 del 1999 (si tratta della riduzione dei rischi economici connessi all'attività agricola, dell'accelerazione

del ricambio generazionale e dell'aumento della trasparenza e della mobilità del mercato fondiario rurale), prestare garanzie finanziarie per emissioni obbligazionarie da parte di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare, provvedere all'acquisto di crediti bancari in favore delle suddette imprese e alla loro successiva cartolarizzazione, effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al Regolamento CE n. 1663 del 1995.

Le nuove facoltà attribuite dal comma 4 appaiono idonee a determinare nuovi oneri a carico dell'ISMEA, per cui si ritiene opportuno un chiarimento sul punto, atteso che la RT non si sofferma sulla disposizione in esame.

Articolo 27

(Tutela penale della denominazione d'origine dei prodotti)

L'articolo introduce una nuova fattispecie di reato. Non vi sono implicazioni di carattere finanziario.

Articolo 28

(Centrale operativa doganale e banca dati delle immagini)

La norma dispone l'istituzione presso l'Agenzia delle dogane di una centrale operativa e di una banca dati delle immagini.

A tal fine viene autorizzata una spesa di 500mila euro l'anno a decorrere dal 2004.

Trattandosi di un tetto di spesa, non vi sono problemi per quanto di competenza.

Articolo 29

(Banca dati doganale per la tutela della specificità dei prodotti)

La norma autorizza l'Agenzia delle dogane a sottoscrivere convenzioni per la raccolta di dati caratteristici dei prodotti al fine di costituire una banca dati senza oneri per il bilancio dello Stato.

La RT non si occupa della norma, che sottostà al vincolo dell'assenza di oneri per lo Stato.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

Articolo 30

(Sportello unico doganale)

La norma dispone l'istituzione presso l'Agenzia delle dogane di uno sportello unico doganale e ne disciplina il funzionamento. Viene inoltre stabilito, nel comma 4, che “dall’attuazione del presente articolo non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato”.

Al riguardo occorrerebbe verificare la compatibilità di tale ultima clausola di invarianza con l’istituzione del predetto sportello unico.

Articolo 31

(Comodato gratuito sedi all'estero)

La norma consente al Ministero degli esteri la concessione in comodato gratuito ad altre amministrazioni pubbliche di immobili di proprietà demaniale siti all'estero.

La RT non esamina la norma.

In proposito, occorrerebbe avere informazioni circa la previsione o meno in bilancio di entrate derivanti da tali immobili e se la norma non comporti, per altro verso, risparmi per minori oneri di locazione per alcune amministrazioni.

Articolo 32

(Fondo promozione straordinaria del made in Italy)

La norma dispone l'istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno delle produzioni nazionali con dotazione di 35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro per il 2005 e 35 milioni di euro per il 2006.

La RT non si occupa della norma.

Considerando che la dotazione del Fondo si configura come un tetto di spesa, non vi sono osservazioni.

Articolo 33

(Istituzione dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy)

La norma dispone l'istituzione di una Esposizione permanente del *design* italiano e autorizza allo scopo una spesa pari a 10 milioni di euro per il 2004 e 5 milioni di euro rispettivamente per il 2005 e per il 2006.

La RT non esamina la norma. Non vi sono osservazioni al riguardo considerando che l'entità degli oneri è delimitata dallo stanziamento disposto.

Articolo 34

(Comitato nazionale anti-contraffazione)

La norma dispone l'istituzione presso il Ministero delle attività produttive del Comitato nazionale anti contraffazione senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica.

La RT non esamina la norma.

Al riguardo occorrerebbe avere ulteriori assicurazioni circa la compatibilità effettiva della clausola di invarianza degli oneri con l'istituzione del predetto comitato.

Articolo 35

(Uffici di consulenza per la tutela del marchio)

La norma dispone l'istituzione di uffici di consulenza per la tutela del marchio previsto dall'art. 32 (made in Italy) presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso le sedi diplomatiche e consolari.

A tal fine la norma autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

La RT non esamina la norma, rispetto alla quale non vi sono osservazioni, stante il limite costituito dalla predetta autorizzazione di spesa.

Articolo 36

(Definizione di merce che viola un diritto di proprietà intellettuale)

Al comma 1 si specifica cosa si intende per merce che viola un diritto di proprietà intellettuale: la merce contraffatta, la merce usurpativa e la merce che lede i diritti relativi.

La RT non specifica nulla al riguardo.

In merito non vi sono osservazioni.

Articolo 37

(Modifiche alla normativa a tutela della proprietà industriale)

Si adottano misure per la tutela del design italiano tramite la riduzione del termine di inoperabilità del diritto di autore per i disegni e modelli industriali da 10 a 5 anni. Inoltre, ai modelli e alle opere dell'ingegno si applica la tutela prevista per il diritto d'autore di cui alla legge n. 633/41.

La RT non specifica nulla al riguardo.

Non vi sono osservazioni.

Articolo 38

(Sanzioni)

Il comma 1 prevede che il Ministero delle attività produttive segnali all'autorità giudiziaria le violazioni del diritto di proprietà intellettuale.

Il comma 2 prevede che in tali casi l'autorità amministrativa può disporre il sequestro della merce e ordinarne la distruzione decorsi tre mesi.

La RT non specifica nulla al riguardo.

Non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 39

(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese)

La norma dispone l'incremento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2004.

La RT non specifica nulla al riguardo.

Non vi sono osservazioni.

Sezione III

Altri interventi

Articolo 40

(Disposizioni in materia di protezione civile)

Si prevede l'introduzione, con atto regolamentare, di un regime assicurativo finalizzato a soddisfare le esigenze di riparazione e ricostruzione

di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali. Vengono, poi, individuati i criteri cui dovrà attenersi il previsto regolamento, fra i quali si rileva l'estensione graduale del nuovo obbligo alle vecchie polizze di garanzia contro l'incendio, l'esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo per danni a fabbricati abusivi, la limitazione della copertura ai soli danni conseguenti ad eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza, la previsione di franchigie e limiti di indennizzo, l'esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone giuridiche private o a persone fisiche con redditi superiori a soglie da determinare *ad hoc*, la costituzione di un unico Consorzio di riassicurazione tra le compagnie di assicurazione, la previsione di un indennizzo da parte del predetto Consorzio, per conto dello Stato e nell'ambito delle disponibilità appositamente previste, per i danni a fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito.

La RT non riconnette alla norma in esame conseguenze di carattere finanziario.

Al riguardo, si osserva che, sia pure in assenza di una indicazione in merito, la norma dovrebbe comportare, almeno a regime, una razionalizzazione e riduzione dell'intervento statale nel rifondere i danni subiti da fabbricati di civile abitazione in conseguenza di eventi calamitosi, cui si accompagnerà, tuttavia, il maggior onere implicito nelle incentivazioni fiscali al nuovo meccanismo di assicurazioni private, il cui costo dovrebbe comunque rimanere al di sotto degli eventuali risparmi. Sarebbe opportuna comunque una valutazione complessiva del Governo per gli aspetti finanziari, soprattutto alla luce delle notevoli risorse finanziarie potenzialmente coinvolte e dell'obiettiva complessità e rilevanza della materia.

Articolo 41

(Prestito fiduciario per studenti)

Viene istituito un Fondo, con dotazione pari a 10 mln di euro per il 2004, incrementabile con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati, al fine di costituire garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari che potranno essere concessi, dalle aziende e dagli istituti di credito, per il finanziamento degli studi agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea di primo livello o superiori. Tale Fondo può essere utilizzato anche per il pagamento degli interessi sui prestiti fiduciari concessi a studenti privi di mezzi o residenti nelle aree sottoutilizzate.

Non vi sono rilievi da formulare, trattandosi di un tetto di spesa.

Infine, vengono contestualmente abrogate le norme istitutive dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli.

La norma sembra suscettibile di determinare risparmi, che non sono tuttavia quantificati.

Articolo 42

(Chiusura del contenzioso relativo alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia)

La norma consente la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali da parte della società Sviluppo Italia spa. A tal fine la società è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in

contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il cinquanta per cento.

Viene precisato che a pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali.

La RT non fornisce indicazioni idonee alla quantificazione dell'onere per Sviluppo Italia spa, derivante dalla rinuncia alla riscossione dei suddetti crediti. Occorrerebbe, in proposito, conoscere l'ammontare dei crediti in parola, la relativa articolazione per grado di esigibilità e l'importo delle spese legali sinora sostenute dalla società per il loro recupero.

A titolo informativo, si fa presente che il rapporto sull'assetto organizzativo e le attività svolte dalla società Sviluppo Italia nel periodo 1° ottobre 2001-30 settembre 2002 e il bilancio relativo all'esercizio 2001 espongono, in proposito, un totale di crediti in sofferenza (al netto del relativo fondo di svalutazione) pari a circa 83 milioni di €.¹⁸

Articolo 43

(Fondo speciale incentivante per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese)

La norma istituisce un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro. Con decreto ministeriale saranno stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo speciale. Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di un tetto di spesa.

¹⁸ Rapporto sull'assetto organizzativo e le attività svolte dalla società Sviluppo Italia nel periodo 1° ottobre 2001-30 settembre 2002 e bilancio relativo all'esercizio 2001. Comunicato alla Presidenza il 28 novembre 2002.

Si prevede inoltre la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un Comitato paritetico.

Al riguardo si osserva che non viene specificato se gli eventuali oneri per il funzionamento del Comitato siano da addebitare o meno al fondo stesso. Va peraltro fatto presente che l'Allegato 7 sembra fornire un'indicazione negativa al riguardo, nel senso che si tratta di una parte degli oneri complessivi del disegno di legge.

Articolo 44

(Affidamento di servizi)

Si stabilisce che non siano applicate le norme attinenti all'acquisto di beni da parte della PA, stabiliti dall'articolo 24 dell'ultima legge "finanziaria" (si sottolineano, in particolare, gli obblighi di conformarsi alla normativa comunitaria e di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP), per quanto attiene all'acquisizione di forniture ed all'affidamento di servizi pertinenti le infrastrutture di cui alla legge n. 443 del 2001 (cosiddetta legge-obiettivo).

La RT non attribuisce effetti finanziari alla norma.

Al riguardo, tenuto conto del carattere apparentemente limitato della portata dell'articolo e quindi senza considerare i problemi più generali connessi ai risparmi associati al meccanismo CONSIP, di cui alle precedenti leggi finanziarie, si osserva che l'eliminazione degli obblighi previsti dal citato articolo 24, in particolare di quello attinente all'utilizzo delle convenzioni stipulate dalla CONSIP, può indurre un aumento degli oneri connessi all'acquisizione di forniture ed all'affidamento di servizi pertinenti le

infrastrutture di cui alla citata legge n. 443, per cui sarebbe opportuno un chiarimento sul punto.

Articolo 45

(Proroga dei termini per l'operatività della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

La norma proroga di un ulteriore anno l'entrata in vigore della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (che dovrà sostituire l'attuale tassa rifiuti) per i comuni con più di 5.000 abitanti che hanno raggiunto nel 1999 un grado di copertura di costi superiore all'85%.

Si tratta di una ulteriore proroga dell'entrata in vigore della tariffa, prevista originariamente per il 1° gennaio 1999 dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 22/97 (c.d. decreto "Ronchi"), termine poi differito al 1° gennaio 2000 (legge n. 448/98) e successivamente rinviato dalla legge n. 488/99 secondo una tempistica modulata sulla base dell'art. 11, comma 1 (D.P.R. n. 158/99).¹⁹

La RT non fornisce indicazioni idonee alla quantificazione dell'onere. Occorrerebbero, pertanto, maggiori indicazioni in proposito, atteso che la norma appare suscettibile di determinare minori entrate per le amministrazioni locali.

¹⁹ Si ricorda che il D.Lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi), di riordino della normativa in materia di rifiuti, ha previsto l'abrogazione della TARSU e l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi di gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a decorrere dal 1° gennaio 1999 (termine successivamente differito al 1° gennaio 2000).

In base all'articolo 11, comma 1, del D.P.R. n. 158/99, la soppressione della tassa rifiuti e la contemporanea operatività della "tariffa Ronchi" decorrono dalle seguenti date:

- a) 1° gennaio 2004 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento;
- b) 1° gennaio 2005 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85 per cento;

Articolo 47

(Fondo aree sottoutilizzate)

Il comma 1 destina al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007. Il successivo comma 2 specifica che la dotazione del Fondo è utilizzabile, previa delibera del CIPE, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al Fondo di cui all'art. 60, comma 3, della legge finanziaria per il 2003.

I commi terzo e quarto modificano le procedure di riallocazione delle risorse previste dal fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge finanziaria per il 2003.

Nulla da osservare al riguardo.

Sezione V

Investimenti vari

Articolo 48

(Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche)

Il comma 1 stabilisce che la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE per la realizzazione delle infrastrutture di cui alla cosiddetta legge-obiettivo deve essere accompagnata, a parte alcune eccezioni, da un'analisi costi-benefici e da un piano economico finanziario, che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna i

c) 1° gennaio 2008 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi inferiore al 55 per cento, nonché per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, a prescindere,

finanziamenti a valere sulle risorse finanziarie integrative dei finanziamenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f) del decreto legislativo n. 190 del 2002.

Con il comma 2 si individuano i soggetti che possono concedere i finanziamenti di cui al comma 1: si tratta di Infrastrutture s.p.a., della Cassa depositi e prestiti, della Banca europea per gli investimenti e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

Il comma 3 destina prioritariamente i proventi derivanti dall'opera al rimborso dei finanziamenti di cui al comma precedente.

Con il comma 4 si prevede, nel caso di decadenza o revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura, l'assunzione da parte del nuovo concessionario, senza liberazione del vecchio, del debito residuo verso il finanziatore, al cui pagamento sono prioritariamente destinate anche eventuali somme dovute dal nuovo al vecchio concessionario (comma 5).

Il comma 7 individua nel *price cap* il meccanismo di determinazione delle tariffe relative ai servizi resi attraverso le opere realizzate, tenendo conto del tasso di variazione dei prezzi al consumo e dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, nonché degli ulteriori parametri indicati dal comma 8.

Non si hanno osservazioni da formulare per i profili di competenza, trattandosi di norme che non presentano un impatto immediato sui saldi.

in quest'ultimo caso, dalla copertura raggiunta nel 1999.

Articolo 49

(Disposizioni in materia di infrastrutture)

Il comma 2 modifica parzialmente, con efficacia anche per i contratti di appalto in corso, la procedura di svincolo progressivo della garanzia fidejussoria che l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire. In particolare, mentre la normativa vigente consente tale svincolo soltanto dal momento in cui viene attestato il raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti pari al 50% dell'importo contrattuale, la disposizione in esame lo permette senza fissare un livello minimo, sia pur sempre in stretta connessione con lo stato di avanzamento dei lavori.

La RT non considera la norma onerosa.

Si sottolinea, tuttavia, che la stessa sembra indebolire il presidio finanziario posto a garanzia dell'avanzamento dei lavori, in quanto, nell'eventualità di un'interruzione dei lavori prima del raggiungimento del 50% del loro importo complessivo, mentre attualmente l'appaltante può rivalersi sull'intero ammontare della garanzia fidejussoria, in conseguenza della normativa in esame tale garanzia sarà ridotta dell'ammontare già svincolato, sostanzialmente rapportato alla percentuale di lavori eseguiti.

Con il comma 3 si ampliano le finalità che si intende perseguire attraverso la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi considerati strategici e di preminente interesse nazionale.

La norma non rileva per quanto di competenza.

Il comma 4 autorizza la ripresa dei lavori per la realizzazione delle tratte dell'autostrada Livorno-Civitavecchia sospese dalla legge n. 449 del 1997.

Pur non essendo previsto uno stanziamento aggiuntivo *ad hoc*, si osserva che, poiché l'intervento dello Stato non è determinato sotto forma di tetto in termini di valori monetari, ma di percentuale (65%) del fabbisogno

complessivo, la norma in esame potrebbe tradursi, in relazione al livello verosimilmente maggiore di tale fabbisogno, in un accresciuto onere per le finanze statali. E' auspicabile un chiarimento del Governo sul punto²⁰.

Articolo 50

(Limiti di impegno)

Il comma 1 autorizza i limiti di impegno indicati nell'allegata tabella 1, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

I commi 2 e 3 chiariscono che i limiti di impegno iscritti in bilancio in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o dalle altre operazioni finanziarie, stipulati a decorrere dal 2004 per la realizzazione di investimenti.

Non vi sono osservazioni al riguardo, essendo l'onere per lo Stato limitato all'entità degli impegni di cui alla tabella 1. Un'osservazione, comunque, può essere effettuata sul piano metodologico in ordine al comma 2, che dovrebbe trarre origine dall'esigenza di poter contabilizzare ai fini della contabilità economica (Sec. 95) i limiti di impegno a fronte di trasferimenti a soggetti esterni alla P.A. in maniera da distribuire l'onere - come avviene per la contabilità finanziaria - per singolo esercizio e non solo per quello di contrazione del debito, dal momento che quest'ultimo viene contratto dal terzo e non dallo Stato, che infatti si limita a concorrere (nel caso invece in cui il limite di impegno esaurisse tutta l'operazione finanziaria, lo Stato figurerebbe come debitore *in toto* e quindi dal punto di vista della contabilità economica si avrebbe l'effetto citato di dover contabilizzare tutto l'importo

²⁰ I commi 5 e 6 sono stati stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma terzo, del Regolamento del Senato.

nell'anno in cui si ha la contrazione del debito nei confronti del sistema finanziario). Va valutato poi se l'effetto della norma non sia anche di riflettersi sugli stessi meccanismi di creazione del debito pubblico, sempre per il fatto che il debitore, nel caso di concorso, è il soggetto non pubblico: su questo secondo aspetto sarebbe utile un qualche chiarimento da parte del Governo.

Articolo 51

(Interventi nel settore dell'editoria)

Con il comma 1 si riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta nell'anno 2004 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa.

Il comma 2 pone le condizioni per l'accesso al predetto beneficio, mentre il comma 3 individua i prodotti editoriali per i quali l'acquisto di carta per la stampa è escluso dal credito d'imposta.

Con il comma 4 si stabilisce che il credito d'imposta: 1) non concorre alla formazione del reddito imponibile; 2) può essere utilizzato a fini di compensazione fiscale; 3) non è rimborsabile; 4) non limita il diritto al rimborso spettante ad altro titolo; 5) può essere riportato all'esercizio successivo in caso di una sua eccedenza.

I commi 5 e 6 individuano la dichiarazione dei redditi nella quale indicare la spesa oggetto dell'agevolazione e il credito d'imposta spettante, nonché la disciplina per l'accertamento e le sanzioni nel caso di indebito utilizzo del credito *de quo*.

Infine, il comma 7, oltre a subordinare l'efficacia del presente articolo all'autorizzazione delle autorità europee, prevede che con D.P.C.M. siano

stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, fissato, per l'anno 2005, in 90 mln di euro.

La RT inizia l'analisi scontando un credito d'imposta pari al 5%, in luogo del 10% previsto dalla norma. Vengono poi riportati gli ultimi dati forniti dalla FIEG sui quantitativi di carta usata (650.000 tonnellate per i quotidiani e 800.000 per i periodici) e sul prezzo di acquisto medio (550 euro alla tonnellata per i giornali e 700 euro per i periodici). La spesa complessiva per la carta risulta pertanto pari a 917,5 mln di euro, alla quale corrisponderà un credito d'imposta dell'ordine di 45 mln di euro ($917,5 \times 5\%$). Ipotizzando, poi, un abbattimento di tale cifra nella misura del 10%, al fine di escludere dal calcolo i prodotti editoriali non rientranti nel beneficio, la RT valuta la contrazione di gettito in termini di cassa pari a circa 40 mln di euro nell'anno 2005. Pertanto, il limite di spesa previsto, pari a 90 mln di euro, risulterebbe ampiamente congruo.

Al riguardo, si osserva che la norma concede un credito d'imposta in misura doppia rispetto a quello considerato nella RT, il che dovrebbe indurre a riformulare le stime. Tuttavia, pur valutando l'effettivo ammontare del credito d'imposta (pari al 10%) e scontando un incremento del 5% in termini nominali della spesa per la carta da stampa nel 2004 (che raggiungerebbe i 963 mln di euro), e nel presupposto della validità dei dati forniti dalla FIEG nonchè dell'ipotesi circa l'esclusione di un 10% della spesa dal beneficio in esame, si può considerare comunque sufficiente il limite di spesa previsto, essendo quantificabile in circa 87 mln di euro l'onere del provvedimento.

Articolo 52

(Contributi per impiantistica sportiva all'Istituto per il credito sportivo)

Il presente articolo stabilisce che il versamento all'I.C.S. da parte del C.O.N.I. del 3% degli incassi lordi dei concorsi pronostici non rappresenterà più elemento patrimoniale dell'I.C.S. stesso, ma alimenterà il fondo speciale (finalizzato alla concessione di contributi per interessi sui mutui inerenti all'impiantistica sportiva) costituito presso tale istituto e finora alimentato con un versamento aggiuntivo - destinato a scomparire - pari all'1% degli incassi lordi dei concorsi pronostici.

Non vi sono osservazioni al riguardo, salvo la verifica degli effetti finanziari della soppressione del predetto versamento aggiuntivo da parte della CONI S.p.A. all'I.C.S..

Capo V - Disposizioni in materia di privatizzazioni

Articolo 53

(Disposizioni in materia di privatizzazioni)

Viene parzialmente modificata la disciplina delle modalità di alienazione delle partecipazioni azionarie possedute dallo Stato, prevedendo che tali alienazioni siano effettuate con modalità trasparenti e non discriminatorie e siano finalizzate alla diffusione dell'azionariato, mentre la vigente normativa, pur consentendo anche la cessione attraverso trattative dirette, prevede, più specificamente, che la vendita avvenga ordinariamente attraverso l'offerta pubblica.

Nel caso di partecipazioni non di controllo e di valore inferiore a 50 mln di euro, si autorizza, poi, il Ministro dell'economia e delle finanze a fissare modalità di vendita in deroga al principio della diffusione dell'azionariato, al fine di massimizzare i vantaggi economici per l'Erario e la rapidità delle operazioni di alienazione, e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Si prevede, poi, per l'alienazione delle partecipazioni di controllo in società erogatrici di servizi di pubblica utilità, la comunicazione al Parlamento dei criteri di vendita individuati dal Governo, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura non sarà attivata soltanto nel caso di vendita ad un pubblico indistinto di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati. Inoltre, si modifica parzialmente il regime attinente agli *advisors* e ai consulenti delle operazioni di alienazione.

Non vi sono osservazioni.

Con il comma 2 si stabilisce che il rimborso dei titoli, per i quali è attualmente previsto che si debba provvedere attraverso la cessione di azioni

detenute dallo Stato in società di capitali, possa anche essere effettuato secondo le modalità ordinarie. Pur trattandosi della previsione di una facoltà, sarebbe opportuno un chiarimento sugli eventuali effetti finanziari di tale disposizione, soprattutto in riferimento all'aggregato costituito dal fabbisogno, effetti che comunque ad un primo esame dovrebbero essere di carattere positivo.

Il comma 3 elimina il divieto, posto a carico di soggetti coinvolti nelle operazioni di alienazione, di attestare la congruità del prezzo di vendita di titoli già negoziati in mercati finanziari regolamentati, determinato in riferimento al valore di tali titoli nel periodo di alienazione e all'esigenza di incentivare la domanda di titoli. Ad un primo esame la norma non sembra determinare effetti finanziari.

Articolo 54

(Fondi speciali e tabelle)

L'analisi del presente articolo riguarda il comma 7, che, introducendo una novità nel contenuto della legge finanziaria, provvede ad indicare, attraverso il rinvio all'allegato 1, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa per le quali si è verificato o è in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa, in applicazione di quanto disposto dalla lettera *i-quater*²¹ del comma 3, dell'articolo 11, della legge n.468 del 1978. Si tratta delle conseguenze della decisione, preannunciata nella relazione al ddl di assestamento per il 2003, di procedere alla copertura delle

²¹ Introdotta dalla legge n. 246 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 194 del 2002.

maggiori spese obbligatorie a legislazione vigente con apposito strumento legislativo.²²

La RT chiarisce che gli oneri collegati all'erogazione di benefici derivanti da diritti soggettivi²³ relativi all'anno 2003, sono considerati regolazioni debitorie in quanto si tratta di erogazioni già avvenute e che hanno, quindi, già avuto il loro impatto sui conti pubblici²⁴. Ci si soffermerà sugli interventi per i quali è stata allegata la RT.

Il primo attiene al contributo dello Stato per la corresponsione, in favore dei dipendenti delle Poste italiane spa cessati dal servizio, dell'indennità di buonuscita da loro maturata per l'attività di servizio svolta fino al 27 febbraio 1998. In conseguenza del piano di riduzione del personale delle Poste spa condotto dalla dirigenza, si sono riscontrate, rispetto alle previsioni di bilancio formulate sulla base delle stime effettuate con la legge n. 388 del 2000, eccedenze di spesa pari a 145 mln di euro per il 2003, a 69 mln di euro per il 2004 e a 40 mln di euro tanto nel 2005 che nel 2006. Non si hanno osservazioni in relazione alla stima relativa al 2003, trattandosi ormai di un dato sostanzialmente a consuntivo. Per quanto riguarda gli anni successivi, si osserva che, pur trattandosi di oneri destinati necessariamente a declinare nel tempo, il dimezzamento della spesa già dopo un solo anno non può che essere fondata su una cospicua diminuzione del numero di dipendenti che cesseranno dal servizio, circostanza, questa, sulla quale sarebbe opportuna l'acquisizione di maggiori informazioni onde poter suffragare tale assunto.

La RT si sofferma poi sull'onere, posto a carico del bilancio dello Stato, derivante dagli squilibri gestionali del soppresso Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato. Alla luce del processo di ristrutturazione delle FF.SS.,

²² Sull'argomento cfr. ED di questo Servizio, n. 20, settembre 2003.

²³ La relazione al disegno di legge di bilancio 2004 (A.S. 2513) si riferisce alle sole spese obbligatorie (cfr. pag. 15).

che ha portato ad una contrazione del personale da 200.000 a 106.000 unità nell'arco di un decennio, alla quale ha corrisposto una crescita del numero dei pensionati, nello stesso periodo, da 200.000 a circa 250.000, si è registrato un aumento degli squilibri finanziari della gestione del predetto Fondo. Pertanto, sulla base delle previsioni formulate al riguardo dall'INPS, la RT individua le seguenti eccedenze di spesa: 357 mln di euro per il 2003, 440 nel 2004, 507 nel 2005, 569 nel 2006.

Al riguardo, scontando la congruità del dato relativo al 2003, si ritiene che l'andamento dell'onere indicato nella RT, nell'ipotesi che non intervengano ulteriori fenomeni di massiccia riduzione del personale, appare sostanzialmente corretto.

La RT, poi, analizza l'analoga situazione del Fondo dei dazieri, per il quale non si registrano nuovi ingressi dal 1973 e il cui disavanzo è a carico del Ministero dell'economia e delle finanze. Anche alla luce del mancato ingresso nel fondo di nuovi iscritti, i lavoratori attivi si sono ridotti nell'arco di un decennio da 5.000 a 1.600 unità. Le connesse eccedenze di spesa, sulla base delle proiezioni INPS, sono indicate in 73 mln di euro per il 2003, 76 nel 2004, 79 nel 2005 e 81 nel 2006.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

La RT indica, poi, le eccedenze di spesa per il periodo 2003-2006 relative alle prestazioni di invalidità civile: si tratta di 933 mln di euro nel 2003, 910 nel 2004, 1.019 nel 2005 e nel 2006²⁵. L'accelerazione nei tempi di liquidazione dei nuovi trattamenti, conseguita anche grazie alle convenzioni che alcune Regioni hanno stipulato con l'INPS, ha rappresentato, secondo la RT, la causa dell'incremento degli andamenti di spesa di queste prestazioni.

²⁴ A tal fine, il prospetto delle regolazioni debitorie presenta una apposita voce denominata "eccedenze di spesa-quota 2003" per 1786 mln di euro per l'anno 2004. Si ricorda comunque quanto già rilevato al riguardo nel *Documento di base* di questo Servizio n. 35, pag. 15-16.

²⁵ Per la copertura dei maggiori oneri relativi al 2003 e al 2004, si provvede con 1.843 mln di euro nel 2004.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

Il successivo stanziamento analizzato dalla RT è quello inerente ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Si chiarisce, preliminarmente, che la spesa per i pensionamenti anticipati di tali lavoratori è stata pari nel 1999 a 95 mln di euro e che nel biennio 2000-2001 si è registrata una forte espansione di tale spesa in conseguenza di una serie di atti di indirizzo interpretativi emanati dal Ministero del lavoro: in particolare, il rendiconto 2002 dell'INPS indica una spesa pari a 647 mln di euro. Successivamente, in seguito all'emanazione della legge n. 179 del 2002, il cui articolo 18 ha sostanzialmente regolarizzato gli atti di indirizzo e per la quale non si è provveduto alla copertura finanziaria in quanto dalla stessa non sarebbero dovuti derivare maggiori oneri, si è riscontrato un ulteriore aumento del numero dei beneficiari, con corrispondenti riflessi negativi sulla finanza pubblica. A tale riguardo, l'articolo 39, comma 3, dell'ultima legge finanziaria ha autorizzato la spesa di 640 mln di euro nel 2003, 650 nel 2004 e 658 a decorrere dal 2005, per la copertura degli atti di indirizzo emanati nel 2000 (si tratta di meno di 20 atti su un totale di circa 120). Per quanto l'andamento della spesa registrato nel 2003 (766 mln di euro, che includono anche la quota-parte non attribuibile agli atti di indirizzo) sia risultato sostanzialmente in linea con quanto previsto nell'ultima legge finanziaria, il rilascio da parte dell'INAIL, fino al maggio del 2003, di altre 83.000 certificazioni di esposizione all'amianto lascia prevedere, anche considerando la necessaria gradualità nell'effettiva maturazione del diritto al pensionamento dei lavoratori che hanno ottenuto la certificazione e prescindendo dalle domande presentate dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che si verificheranno le seguenti eccedenze di spesa: 141 mln di euro nel 2004, 239 mln di euro nel 2005 e 285 mln di euro nel 2006.

Al riguardo, si ritiene opportuna l'acquisizione di informazioni di maggior dettaglio al fine di verificare la fondatezza delle predette stime.

La RT, poi, espone la situazione attinente agli stanziamenti di bilancio per l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per l'assegno di maternità e per le agevolazioni in materia di *handicap*. Per tali interventi si sono registrate, nel 2003, a ragione di un accresciuto accesso da parte dei cittadini alle relative provvidenze economiche, maggiori esigenze finanziarie di competenza pari a 150 mln di euro, cui si è fatto fronte, per 136 mln di euro, con il decreto-legge n. 73 del 2003 e, per 14 mln di euro, a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Per il triennio 2004-2006, le eccedenze di spesa sono valutate in 243 mln di euro per il 2004 (comprensivi di 103 mln di euro per oneri pregressi al 31 dicembre 2002), in 104 mln nel 2005 e in 115 mln nel 2006.

Al riguardo, appare opportuno chiarire i motivi che hanno indotto ad ipotizzare una diminuzione pari a 36 mln di euro fra l'onere *stricto sensu* addebitabile al 2004, pari a 140 mln di euro (243 complessivi, dai quali sottrarre i 103 relativi al periodo pregresso), e quello riferito al 2005, indicato in 104 mln di euro.

Altro stanziamento che si è rivelato insufficiente è quello relativo alle spese di giustizia. La RT informa che un attento monitoraggio ha evidenziato la necessità di adeguare tale stanziamento di almeno 310 mln di euro annui, sulla base dei fabbisogni dettagliatamente esposti nella stessa RT. Infatti, a fronte di spese quantificate in misura pari a circa 602 mln di euro, lo stanziamento del capitolo 1360, a legislazione vigente, ammonta a quasi 292 mln di euro.

Non si ha nulla da osservare.

Infine, la RT si sofferma sull'adeguamento degli stanziamenti del Fondo ordinario per gli enti locali e del Fondo per lo sviluppo degli investimenti.

Per quanto riguarda il primo, la RT ricorda che la legge finanziaria per il 2001 ha disposto che i minori introiti ICI derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D devono essere compensati da un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali. A tal fine, a decorrere dal 2001, la dotazione del capitolo 1316 del Ministero dell'interno è stato incrementato dell'importo di 12,911 mln di euro. Sulla base delle certificazioni trasmesse dai comuni, si è riscontrato che gli importi del contributo spettanti agli enti interessati ammontano, in realtà, per l'anno 2001, a circa 31,8 mln di euro e, per ciascuno degli anni successivi, a poco più di 39 mln di euro. Pertanto, poiché le disponibilità sul capitolo 1316 per tale finalità sono pari, come detto, a 12,911 mln di euro, si rende necessario incrementarne la dotazione del complessivo importo di 97,191 mln di euro nel 2004 (di cui più di 71 mln di euro relativi al triennio 2001-2003) e di 26,106 mln di euro a decorrere dal 2005.

Per quanto attiene al secondo dei fondi sopra citati, la RT chiarisce che la dotazione di tale fondo è stata quantificata per l'anno 2003 in 1.650,448 mln di euro, deducendo dallo stesso la somma di 853 mln di euro, corrispondente all'ammontare delle economie derivanti dall'estinzione dei mutui negli anni 2002 e 2003, come inizialmente rilevate. Tuttavia, la determinazione definitiva di tale economie ha portato ad un risultato inferiore per circa 204 mln di euro. Pertanto, si rileva la necessità di incrementare nel 2004 la dotazione del fondo, a legislazione vigente, di un importo pari a 408 mln di euro, di cui la metà relativi al 2003.

Non vi sono rilievi da formulare in relazione agli incrementi delle dotazioni dei fondi appena analizzati.